

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 68-6271

**Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Artt. 41 e 43. Delega della gestione e delle procedure di valutazione di incidenza di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale ai soggetti gestori di aree protette del Piemonte.**

A relazione dell'Assessore Vignale:

Le Direttive e le Convenzioni europee ed internazionali in materia di tutela ambientale si sono susseguite nel tempo sino alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche che, mutando in parte gli obiettivi strategici Comunitari, ha definito un percorso unitario, partecipato ed obbligatorio per gli Stati membri: le specie animali e vegetali sono tutelate attraverso la protezione degli habitat in cui tali specie vivono. In particolare l'articolo 3 della citata Direttiva dispone: "E' costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai Siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale."

La Rete Natura 2000 comprende anche le "Zone di protezione speciale" classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE che tutela gli Uccelli selvatici.

Gli Stati membri classificano come Siti di Importanza Comunitaria i siti che contribuiscono a mantenere o a ripristinare gli habitat naturali di cui all'allegato I o le specie di cui all'allegato II, in uno stato di conservazione soddisfacente e che contribuiscono al mantenimento della diversità biologica europea, valutata non in relazione ai confini politici, ma nell'ambito delle regioni biogeografiche di riferimento, che per l'Italia sono: alpina, continentale e mediterranea.

In Italia l'individuazione dei siti della Rete natura 2000 è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, che trasmettono i dati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; il Ministero, dopo una verifica della completezza e coerenza dei dati, trasmette le suddette individuazioni alla Commissione europea.

Il processo di formazione della Rete Natura 2000 ha portato, per il Piemonte, all'individuazione di 51 ZPS e 123 SIC, rispettivamente approvati con Deliberazione della Giunta regionale n. 3-5405 del 28 febbraio 2007 e Deliberazione della Giunta regionale n. 17-6942 del 24 settembre 2007.

Periodicamente, con Decreto ministeriale, vengono pubblicati gli Elenchi ufficiali dei SIC e delle ZPS: il Decreto emesso il 19 giugno 2009 istituisce le ZPS attualmente vigenti in Italia, mentre i Decreti emessi il 31 gennaio 2013 individuano i SIC appartenenti alle regioni biogeografiche presenti sul territorio nazionale.

Contestualmente alla realizzazione della Rete Natura 2000, la Regione ha gestito e arricchito il proprio Sistema di aree protette istituite con leggi specifiche adottate a partire dal 1978 e da ultimo con la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) ha integrato tale Sistema (costituito da parchi naturali, riserve naturali, zone naturali di salvaguardia) in una unica "Rete Ecologica Regionale" al fine di dare omogeneità e coerenza territoriale e gestionale a tutte quelle aree caratterizzate da valori ambientali e naturalistici e da obiettivi primari di conservazione della biodiversità.

Pertanto numerose aree istituite a parco naturale, riserva naturale, aree contigue o zona naturale di salvaguardia coincidono, totalmente o parzialmente, con i Siti della Rete Natura 2000.

Gli strumenti di pianificazione di tali aree sinora adottati, hanno assicurato una contestuale adeguata gestione dei siti comunitari coincidenti, mentre nei siti privi di soggetto gestore e di norme gestionali, la conservazione è stata assicurata esclusivamente mediante la procedura di Valutazione di incidenza, prevista all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e s.m.i. e recepita dagli artt. 43 e 44 della l.r.19/2009, operata su piani e progetti, di competenza regionale fino all'individuazione dei soggetti gestori.

L'approvazione della sopra richiamata l.r. 19/2009 consente di delegare la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 a Enti gestori di aree protette, Province, Comuni, nonché di delegare ai medesimi anche l'espletamento delle procedure di Valutazione di Incidenza su attività e progetti, ferma restando la responsabilità della Regione nel vigilare sulla effettiva attuazione della conservazione delle specie e degli habitat tutelati in ciascun Sito.

Considerato che la competenza alla delega è posta dalla legge citata in capo alla Giunta regionale che la esercita "sentiti gli enti locali interessati" e che gli stessi sono stati adeguatamente interpellati in merito;

considerato altresì che per un'efficace gestione dei siti è opportuno che il soggetto gestore sia unico per ciascun Sito e tenuto conto che gli Enti di gestione delle aree naturali protette per i propri fini istituzionali rivestono un ruolo di tutela degli habitat e delle specie presenti sul territorio ad essi affidato in gestione dalla Regione Piemonte ed esplicano tale competenza mediante specifici strumenti di pianificazione o norme regolamentari;

preso atto che gli Enti di gestione delle aree protette interessati hanno manifestato la loro disponibilità a esercitare la delega oggetto del presente provvedimento deliberativo;

vista la D.G.R. n. 36-13220 dell'8 febbraio 2010 e la D.G.R. n. 10-2501 del 3 agosto 2011 con le quali la Giunta Regionale iniziava il processo di delega in gestione dei Siti della Rete Natura 2000;

ritenuto pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della l.r. 19/2009, di delegare la gestione dei Siti della Rete Natura 2000:

- IT1110009 Bosco del Vaj e Bosc Grand (SIC) all'Ente di gestione delle Aree protette del Po e della collina di Torino;
  - IT1110048 Grotta del Pugnetto (SIC) all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Area Metropolitana di Torino;
  - IT1120002 Bosco della Partecipanza di Trino (SIC e ZPS) all'Ente di Gestione delle aree protette del Po vercellese alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;
  - IT1120014 Garzaia del rio Druma (SIC e ZPS) all'Ente di Gestione delle Riserve pedemontane delle terre d'Acqua;
  - IT1160058 Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè (SIC e ZPS) all'Ente di gestione delle Aree protette del Po cuneese;
- come riportato altresì nell'allegato A alla presente deliberazione, costituente parte integrante della medesima;

ritenuto opportuno, viste le peculiarità del Sito IT1160058 - Gruppo del Monviso e bosco dell'Alevè, definire Misure di conservazione sitospecifiche in accordo con l'Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese, di cui all'Allegato B costituente parte integrante del presente provvedimento, in applicazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i.;

ritenuto di approvare gli schemi di convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 di cui all'Allegato C per i siti IT1110048, IT1120002 e IT1120014, all'Allegato D per il sito IT1110009, all'Allegato E per il sito IT1160058, costituenti parte integrante del presente provvedimento, dando mandato al Dirigente responsabile del Settore regionale competente alla sottoscrizione delle singole convenzioni con i soggetti gestori e autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare allo schema di convenzione eventuali integrazioni tecniche che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;

ritenuto di stabilire che dalla data di sottoscrizione della convenzione ciascun Ente gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), nonché all'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, comma 5, e 49 comma 1 lettera b) della l.r.19/2009;

ritenuto inoltre di stabilire che per le istanze pervenute all'Amministrazione regionale prima della data di sottoscrizione della convenzione e non ancora concluse il procedimento rimane in capo alla Regione fino alla sua conclusione;

tutto ciò premesso,

visto il D.P.R. 357/1997 e s.m.i.;

vista la l.r. 19/2009;

visto l'articolo 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

a) di delegare, ad integrazione della D.G.R. n. 36-13220 del 8 febbraio 2010 e della D.G.R. n. 10-2501 del 3 agosto 2011, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) individuati dalla Regione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, agli enti strumentali della Regione già individuati dalla legge come soggetti gestori delle aree protette medesime come di seguito riportato e meglio specificato nell'Allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento:

- IT1110009 Bosco del Vaj e Bosc Grand (SIC) all'Ente di gestione delle Aree protette del Po e della collina di Torino;
- IT1110048 Grotta del Pugno (SIC) all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Area Metropolitana di Torino;

- IT1120002 Bosco della Partecipanza di Trino (SIC e ZPS) all'Ente di Gestione delle aree protette del Po vercellese alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;
- IT1120014 Garzaia del rio Druma (SIC e ZPS) all'Ente di Gestione delle Riserve pedemontane delle terre d'Acqua;
- IT1160058 Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè (SIC e ZPS) all'Ente di gestione delle Aree protette del Po cuneese;

b) di approvare le Misure di conservazione sitospecifiche del Sito IT1160058 - Gruppo del Monviso e bosco dell'Alevè, definite in accordo con l'Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese, di cui all'Allegato B costituente parte integrante del presente provvedimento, in applicazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i.;

c) di approvare gli schemi di convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 di cui all'Allegato C per i siti IT1110048, IT1120002 e IT1120014, all'Allegato D per il sito IT1110009, all'Allegato E per il sito IT1160058, costituenti parte integrante del presente provvedimento;

d) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore aree naturali protette alla sottoscrizione delle singole convenzioni in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare agli schemi di convenzione di cui al punto b) eventuali integrazioni che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;

e) di stabilire che a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, ciascun Ente gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA);

f) di stabilire che, per le istanze di Valutazione di incidenza pervenute all'Amministrazione regionale prima della data di sottoscrizione delle singole convenzioni e non ancora concluse, il procedimento amministrativo rimane in capo alla Regione fino alla sua conclusione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



**RETE NATURA 2000**  
 Direttiva 92/43/CEE , Habitat -Direttiva 79/409/CEE, Uccelli



**Delega gestione Siti Rete Natura 2000 - Allegato A**

Maggio 2013

Ente Delegato alla gestione	Tipo Sito	CODICE Rete Natura 2000	DENOMINAZIONE SITO	COMUNI INTERESSATI	CODICE ISTAT	SUPERFICIE (ha)
Ente di gestione delle Aree protette del Po e della collina di torino	SIC	IT1110009	Bosco del Vaj e Bosc Grand	Casalborgone	001060	743,00
				Castagneto Po	001064	237,99
				Rivalba	001213	365,94
<b>Totale Bosco del Vaj e Bosc Grand</b>						<b>1.346,93</b>
Ente di gestione delle Aree protette dell'Area Metropolitana di Torino	SIC	IT1110048	Grotta del Pugnetto	Mezzenile	001152	19,14
				<b>Totale Grotta del Pugnetto</b>		
Ente di Gestione delle aree protette del Po vercellese alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino	SIC e ZPS	IT1120002	Bosco della Partecipanza di Trino	Trino	002148	1.074,71
				<b>Totale Bosco della Partecipanza di Trino</b>		
Ente di Gestione delle Riserve pedemontane delle terre d'Acqua	SIC e ZPS	IT1120014	Garzaia del rio Druma	Balocco	002009	25,91
				Villarboit	002163	101,73
				<b>Totale Garzaia del rio Druma</b>		
Ente di gestione delle Aree protette del Po cuneese	SIC e ZPS	IT1160058	Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè	Casteldelfino	004047	1.340,15
				Crissolo	004077	1.718,09
				Oncino	004154	1.135,75
				Pontechianale	004172	2.835,76
				Sampeyre	004205	202,48
<b>Totale Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè</b>						<b>7.232,23</b>



## **Rete Natura 2000**

Dir. 92/43/CEE "Habitat" - Dir. 2009/147/CE "Uccelli"

### Sito IT1160058 **Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè**

#### **Misure di conservazione Sito-specifiche**

(Giugno 2013)



*Direzione Ambiente  
Settore Aree naturali protette*



# Indice

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1** *(Principi generali e ambito di applicazione)*

## **TITOLO II - MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI**

**Art. 2** *(Disposizioni generali)*

**Art. 3** *(Divieti)*

**Art. 4** *(Prescrizioni)*

**Art. 5** *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

**Art. 6** *(Monitoraggio, Piani d'azione)*

## **TITOLO III - MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE AMBIENTALI**

**Art. 7** *(Ambito di applicazione)*

### Capo I - Ambienti forestali

**Art. 8** *(Divieti)*

**Art. 9** *(Prescrizioni)*

**Art. 10** *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

**Art. 11** *(Norme per le formazioni non costituenti bosco e per gli alberi isolati di interesse conservazionistico potenziale per l'entomofauna e per i chirotteri, in assenza di norme specie specifiche)*

**Art. 12** *(Criteri per la scelta degli alberi morti da conservare, o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito, previsti dall'art.9, comma 2, lett.1)*

## Capo II - Ambienti aperti alpini o appenninici

**Art. 13** *(Divieti)*

**Art. 14** *(Prescrizioni)*

**Art. 15** *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

## Capo III - Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

**Art. 16** *(Divieti)*

**Art. 17** *(Prescrizioni)*

**Art. 18** *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

## Capo IV - Ambienti delle acque correnti

**Art. 19** *(Divieti)*

**Art. 20** *(Prescrizioni)*

**Art. 21** *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

## Capo V - Ambienti agricoli

**Art. 22** *(Divieti)*

**Art. 23** *(Prescrizioni)*

**Art. 24** *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

## Capo VI - Altri habitat

**Art. 25** *(Divieti e prescrizioni per le grotte - cod. habitat 8310)*

**Art. 26** *(Divieti per i ghiacciai - cod. habitat 8340)*

## **TITOLO IV - MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE AGLI HABITAT FORESTALI ED AI CHIROTTERI**

Capo I - Misure di conservazione specifiche per singoli habitat forestali

**Art. 27** *(Norme per le Faggete (F. acidofile - 9110; F. eutrofiche - 9120; F. altimontane ad acero di monte ed alte erbe - 9140; F. basifile mesoxerofile - 9150; Faggete a Taxus e Ilex - 9210\*))*

**Art. 28** *(Norme per i Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i quercu tiglieti(9180\*))*

**Art. 29** *(Norme per i Boschi montano-subalpini di Pinus uncinata (9430 - \* su substrati gessosi o calcarei))*

**Art. 30** *(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420))*

**Art. 31** *(Norme per i Boschi montano-subalpini di abete rosso (9410))*

**Art. 32** *(Norme per i boschi di abete bianco)*

**Art. 33** *(Norme per gli arbusteti e nelle formazioni arboree e arborescenti rupestri (4070\*, 5110, 5130, 5210\*, 9340, 9560\*))*

Capo II - Misure di conservazione specifiche per i chiroterri

**Art. 34.** *(Divieti, prescrizioni e buone pratiche per edifici o infrastrutture che ospitano colonie di Chiroterri)*

**Art. 35.** *(Divieti, prescrizioni e buone pratiche per ambienti sotterranei naturali o seminaturali che ospitano colonie di Chiroterri)*

**Art. 36.** *(Prescrizioni e buone pratiche nei siti con presenza di habitat forestali che ospitano Chiroterri dei generi Myotis, Nyctalus e Barbastella)*

## **TITOLO V - MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER HABITAT O GRUPPI DI HABITAT**

### Capo I - Ambienti aperti alpini o appenninici

**Art. 37** (*Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6150 - 6170 - 6230)*)

**Art. 38** (*Lande alpine boreali (4060)*)

**Art. 39** (*Boscaglie subartiche di salix (4080)*)

**Art. 40** (*Bordure planiziali-montane (6430)*)

**Art. 41** (*Ambienti rupestri (8110, 8120, 8160, 8210, 8220, 8230, 8240)*)

### Capo II - Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

**Art. 42** (*Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine (7150, 7210, 7220, 7230, 7110, 7120, 7140, 7240)*)

### Capo III - Ambienti delle acque correnti

**Art. 43** (*Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3220, 3230, 3240, 3250, 3270)*)

### Capo IV - Ambienti agricoli

**Art. 44** (*Praterie da sfalcio dal piano basale al montano (subalpino) (6510-6520)*)

## **TITOLO VI - MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE**

### Capo I - Specie vegetali

**Art. 45** (*Misure di conservazione generali*)

**Art. 46** (*Aquilegia alpina*)

**Art. 47** (*Saxifraga valdensis e Saxifraga florulenta*)

### Capo II - Specie animali

**Art. 48** (*Salamandra lanzai*)

**Art. 49** (*Euplagia quadripunctaria*)

**Art. 50** (*Parnassius apollo*)

**Art. 51** (*Brachipus blanchardi (specie endemica delle Alpi occidentali)*)

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1

*(Principi generali e ambito di applicazione)*

1. Ai sensi dell'art. 40 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in applicazione dell'art. 4 della Dir. 92/43/CEE "Habitat" (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'art. 4 della Dir. 2009/147/CE "Uccelli" (denominata di seguito Direttiva Uccelli), del D.P.R. 357/97 e s.m.i.
2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto Ministeriale (Ambiente) del 17.10.07 e s.m.i. "*Criteria minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*".
3. Le misure di cui al comma 1 disciplinano le attività, le opere e gli interventi, suddivisi in due categorie:
  - a) attività da regolamentare con obblighi, limitazioni o divieti, ove critiche per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
  - b) attività da promuovere e buone pratiche, ovvero opere ed interventi positivi per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
4. Le misure di conservazione sono distinte in:
  - a) misure di carattere generale;
  - b) disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie ambientali (Allegato A);
  - c) disposizioni specifiche relative ai singoli habitat forestali ed ai chiroterteri di cui all'Allegato C (Tabelle 4, 5, 6);
  - d) disposizioni specifiche relative ad altri tipi di habitat e specie (All. I, II e IV della Direttiva Habitat), elencati nell'All. C (Tabelle 4 e 6).
5. Le misure di cui al comma 4 potranno essere dettagliate o integrate dal Piano di Gestione in conformità agli indirizzi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 settembre 2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000".
6. Le attività da promuovere e le buone pratiche costituiscono prioritario riferimento per l'attuazione di opere di

compensazione e di mitigazione degli impatti derivanti da piani, progetti ed interventi soggetti a Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione d'Impatto Ambientale e Valutazione d'Incidenza ai sensi delle rispettive normative di riferimento.

7. Ai sensi dell'art. 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa valutazione d'incidenza, prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000, in mancanza di soluzioni alternative.

## **TITOLO II - MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI**

### **Art. 2**

*(Disposizioni generali)*

1. Nel Sito IT1160058 - Gruppo del Monviso e bosco dell'Alevè (di seguito denominato "Sito") sono vietate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'All. I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli All. II e IV della Direttiva 92/43/CEE e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'All. I della Dir. 2009/147/CE, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all'interno del Sito, delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 2 dell'allegato A, sono da promuovere piani, programmi e interventi che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

### **Art. 3**

*(Divieti)*

E' fatto divieto di:

- a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico valgono le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei Piani di Gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
- b) convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi, se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario (di cui all'All. I della Direttiva Habitat), ovvero per ricostituire habitat per specie dell'All. II della Direttiva Habitat e dell'allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato, previa autorizzazione del soggetto gestore;
- c) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- d) effettuare livellamenti del terreno non autorizzati dal soggetto gestore;
- e) bruciare le stoppie e la vegetazione avventizia, salvo ove previsto da specifici progetti mirati alla conservazione degli habitat individuati dal PdG o, in sua assenza, approvati dal soggetto gestore; sono fatti salvi in ogni caso

gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a pratiche agricole consolidate;

- f) realizzare nuove discariche o impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti;
- g) realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti, a condizione che sia espletata la procedura di valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento nonché quelli già autorizzati alla data di approvazione del presente atto; sono fatti salvi gli interventi di adeguamento strutturale e tecnologico necessari per la messa a norma degli impianti esistenti e di razionalizzazione di comprensori sciistici che determinino la sostituzione degli impianti esistenti e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito;
- h) navigare a motore sui laghi, fatta salva la navigazione per motivi di soccorso e pubblica sicurezza;
- i) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'art. 11 della l.r. 32/1982, fatte salve le deroghe di cui al comma 6 della medesima legge;
- j) transitare con mezzi meccanici su terreni innevati ai sensi dell'art. 28 della l.r. 2/2009, fatti salvi i casi previsti dai commi 6 e 8 dell'articolo 28 della L.R. 2/2009. Per i percorsi individuati dai Comuni ai sensi dell'art. 28, comma 6, della l.r. 2/2009 è necessario effettuare la valutazione di incidenza.
- k) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; è fatto salvo l'utilizzo di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* (Bti) per la lotta biologica alle zanzare ed eventuali altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea, sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del Sito Natura 2000;
- l) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive (escluse dall'Allegato D) coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;
- m) introdurre, immettere o ripopolare qualsiasi specie selvatica animale o vegetale autoctona, inclusi esemplari appartenenti a specie di interesse venatorio e di ittiofauna, fatti salvi

gli interventi volti alla conservazione di specie e habitat inseriti negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero incluse nelle categorie di specie minacciate delle Liste rosse, protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale, caratteristiche degli ambienti naturali del sito e sulla base di progetti previsti dal PdG o autorizzati dal soggetto gestore; per quanto riguarda i ripopolamenti di trota fario (*Salmo [trutta] trutta*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) si rimanda alle disposizioni previste dalla normativa di settore;

- n) introdurre e/o diffondere qualsiasi Organismo Geneticamente Modificato (OGM), all'interno dei Siti e per una fascia di 500 m dal confine (vedi "Linee Guida per le normative regionali di coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e geneticamente modificate");
- o) effettuare l'apertura dell'attività venatoria in data antecedente il primo di ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- p) esercitare l'attività venatoria in forma vagante nel mese di gennaio per più di due giornate fisse alla settimana, ad eccezione della caccia agli ungulati regolamentata dal vigente calendario venatorio regionale;
- q) l'utilizzo di munizionamento al piombo per la caccia di selezione agli ungulati al fine di tutelare le specie ornitiche con potenziali abitudini necrofaghe. In alternativa a tale divieto è fatto obbligo di rimuovere i visceri dal luogo dell'abbattimento, sotterrandoli al fine di renderli inaccessibili, oppure di operare l'evisceramento del capo abbattuto presso una struttura in grado di provvedere all'adeguato smaltimento dei visceri stessi;
- r) esercitare l'attività venatoria da appostamento fisso, fatta esclusione per le postazioni funzionali agli interventi di controllo demografico del cinghiale;
- s) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;
- t) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l'effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi. La verifica del favorevole stato di conservazione è effettuata dal soggetto gestore attraverso l'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza;
- u) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. c) della Dir. 2009/147/CE;
- v) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° febbraio al 1° settembre fatte salve le zone sottoposte

a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;

- w) costituire nuove zone per l'allevamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
- x) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 kw sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009;
- y) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario; sono escluse dal presente divieto le cave già autorizzate, quelle i cui progetti siano già stati approvati con valutazione d'incidenza positiva o quelle previste in strumenti di pianificazione che abbiamo già ottenuto valutazione di incidenza positiva, alla data di approvazione del presente atto e di cui deve essere garantito il recupero finale, contestuale al completamento dei lotti di escavazione, finalizzato alla creazione o all'incremento di ambienti di interesse comunitario presenti nel sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide;
- z) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, se non autorizzata dal soggetto gestore;
- aa) svolgere attività di guerra simulata dal 1° marzo al 30 ottobre, manifestazioni e raduni non autorizzati dal soggetto gestore o in contrasto con le norme del Piano di Gestione;
- bb) realizzare nuovi poligoni o campi di tiro per armi da fuoco;
- cc) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da ambienti naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole o alle strutture ricettive di montagna, aventi dimensioni fino a 10 KW;
- dd) il sorvolo, l'atterraggio, il decollo, lo sbarco di persone a quote inferiori ai 300 m dal suolo con elicottero per finalità turistico-sportive salvo diversa prescrizione prevista dal Piano di Gestione o specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore condizionata all'espletamento della Procedura di Valutazione d'Incidenza;

## **Art. 4**

### *(Prescrizioni)*

**1.** È richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, interventi ed attività che direttamente o indirettamente possano alterare lo stato di conservazione degli habitat o delle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'allegato I della Direttiva Uccelli.

**2.** Salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:

- a) le attività, gli interventi e le opere eseguite in conformità a quanto previsto dalle presenti Misure di Conservazione o dall'eventuale Piano di Gestione;
- b) manutenzioni ordinarie e straordinarie, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d'uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20%, salvo quanto prescritto dalle presenti Misure di conservazione per le specie di chiroterteri tutelate dalle Direttive europee di cui al titolo IV, Capo II del presente provvedimento;
- c) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc, impianti di telefonia fissa e mobile e per l'emittenza radiotelevisiva) a condizione che non comportino modifiche di tracciato e d'ubicazione, purché il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio al cantiere stesso. Ad esclusione della impermeabilizzazione di canali irrigui e degli interventi di artificializzazione di sponde di corsi d'acqua e laghi;
- d) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti;
- e) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici o a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali e industriali;
- f) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e tutti gli impianti e le strutture finalizzati alla produzione agricolo-zootecnica o alla produzione energetica ad esclusivo servizio dell'azienda agricola;
- g) per gli interventi effettuati nell'ambito dei perimetri di aree edificate (da intendersi come aree urbane nelle quali è stata realizzata l'edificazione prevista dallo strumento urbanistico vigente) e nelle pertinenze di edifici isolati esistenti, ove si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, salvo quanto previsto al successivo articolo 34;

### 3. E' fatto obbligo di:

- a) effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone con materiale vegetale proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito. Per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del Sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti;
- b) in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale nel sito (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'allegato D, o altre di riconosciuto comportamento invasivo), attuare piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'allegato, finalizzati al controllo/eradicazione, a cura del soggetto gestore, a partire da piani e protocolli regionali, nazionali o sopranazionali, previa intesa con la Provincia per quanto di sua competenza;
- c) individuare la viabilità secondaria con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del PdG o a cura del soggetto gestore; sono fatti salvi i diritti e le necessità degli operatori locali;
- d) sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (Ce ) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (Ce ) n. 1782/2003. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste da norme sito specifiche o dai piani di gestione. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.  
È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.  
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono

ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni del soggetto gestore;

- e) la messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o nell'interramento dei cavi. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- f) porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione.

## **Art. 5**

*(Attività da promuovere e buone pratiche)*

### **1.** Sono da promuovere:

- a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
- b) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
- c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;
- d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo

di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio del Sito;

- e) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
- f) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
- g) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
- h) redazione di Piani Pastorali Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
- i) in fase di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, redazione di nuovi contratti in cui sia prevista la documentazione di cui alla D.G.R.37-7900 del 21 dicembre 2007; nel capitolato devono essere inseriti almeno i seguenti parametri: entità dei carichi massimi, modalità di pascolamento, regimazione delle acque, gestione delle deiezioni; il capitolato deve essere sottoposto a parere preventivo del soggetto gestore;
- j) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
- k) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del Piano Pastorale Aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
- l) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
- m) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- n) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
- o) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione dei manufatti esistenti;

- p) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, anche ai sensi della l.r. 24/03/00, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche" , perseguendo i seguenti obiettivi:
1. la minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
  2. la minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nm e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
- q) in fase di revisione dei Piani Faunistici Venatori provinciali, ricollocare le Zone di Addestramento Cani al di fuori dei Siti della Rete Natura 2000;
- r) piani di conservazione ex situ per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;
- s) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia della Rete Natura 2000 da parte degli Istituti venatori (CA, ATC, AFV, AATV, ecc) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio di competenza;
- t) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
- u) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle Liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- v) per i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, per i concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie interessati dalla presenza di siti Natura 2000, porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
- w) le misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o nell'interramento dei cavi. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;

- x) le misure di prevenzione del rischio di collisione causato da cavi e dalle funi degli impianti di risalita e delle teleferiche;
- y) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
- z) lo sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
- aa) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione;
- bb) accordi con i gestori dei comprensori sciistici per la pratica dello sci compatibile (stazioni ecosostenibili);
- cc) attività volte a rendere compatibile con la conservazione di specie e habitat naturali la pratica dello sci fuori pista e dell'escursionismo su terreno innevato.

## **Art. 6**

### *(Monitoraggio, Piani d'azione)*

La Regione Piemonte, in collaborazione con il soggetto gestore, in applicazione degli art. 10 e 12 e dell'All. V della Direttiva 2009/147/CE (Uccelli), dell'Art. 7 del DPR 357/97 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:

- a) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche Regionali;
- b) stabilisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le presenti Misure di Conservazione o quanto previsto dal Piano di gestione;
- c) predispone Piani d'Azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;
- d) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento.
- e) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.



## **TITOLO III - MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE AMBIENTALI**

### **Art. 7**

*(Ambito di applicazione)*

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'All. I della Direttiva 92/43/CEE, elencati nell'allegato C, tabella 4 del presente provvedimento, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'All. II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'All. I della Direttiva 2009/147/CE o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per i Siti della Rete Natura 2000, così come descritte nell'allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito, di tipologie ambientali di cui all'allegato A, le attività, gli interventi e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti a regolamentazione.
3. Le attività, gli interventi e le opere conformi alle regolamentazioni delle presenti misure non richiedono valutazione d'incidenza.

### Capo I - Ambienti forestali

Il piano di gestione di cui alla Lr 19/2009 (art. 40, comma 2) o, previa valutazione d'incidenza, i Piani forestali di cui alla L.r. 4/09 (art. 12) possono derogare dalle misure di conservazione di cui al presente Capo I (articoli 8 e 9) anche prevedendo modalità di gestione più intensiva, purché opportunamente evidenziate e giustificate dal punto di vista tecnico-scientifico.

### **Art. 8**

*(Divieti)*

1. Nel Sito, fino all'approvazione dell'eventuale piano di gestione di cui alla Lr 19/2009 (art. 6 comma 1) o di Piani forestali di cui alla L.r. 4/09 (art. 12) è vietato:
  - a) effettuare tagli boschivi in presenza di specie arboree esotiche invasive di cui all'allegato D, senza effettuare concomitanti azioni di controllo selettivo sulle stesse;
  - b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, salvo sistemazioni di dissesti idrogeologici da realizzare in accordo con il soggetto gestore;
  - c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante, fatta salva l'autorizzazione del soggetto gestore;

- d) effettuare percorsi andanti con i mezzi forestali al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco temporanee autorizzate;
- e) il pascolo in bosco, al di fuori dei sistemi silvo-pastorali tradizionali dei lariceti e dei castagneti da frutto preservando comunque le aree in rinnovazione; il pascolo è ammesso nelle cembrete, salvo diversa indicazione stagionale da parte del soggetto gestore, ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o consevazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del PdG o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;
- f) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'All. I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide etc.);
- g) effettuare impianti e reimpianti di arboricoltura da legno, inclusi i pioppi clonali, a meno di 10 m dal margine del bosco e dal margine di altre formazioni arboree non costituenti bosco;

## **Art. 9**

### *(Prescrizioni)*

**1.** Fatto salvo quanto già previsto dall'art. 4 del presente provvedimento, nel Sito, fino all'approvazione dell'eventuale piano di gestione di cui alla L.r. 19/2009 (art. 40, comma 2) o di Piani forestali di cui alla L.r. 4/09 (art.12), sono assoggettati alla valutazione di incidenza, i seguenti interventi selvicolturali:

- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica che prevedono l'impiego di sistemi di lotta chimica;
- b) gli interventi di imboschimento e rimboschimento di prati stabili, prati-pascoli e pascoli;
- c) la trasformazione dei boschi in altra destinazione o qualità di coltura;
- d) l'eliminazione delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, alberi isolati di diametro superiore ai 50 cm di specie autoctone del sito; sono esclusi le formazioni e gli alberi ubicati nelle pertinenze di abitazioni e nei giardini.

**2.** Fatto salvo quanto già previsto dall'art. 4 del presente provvedimento, nel Sito, fino all'approvazione dell'eventuale piano di gestione di cui alla L.r. 19/2009 (art. 40 comma 2) o di Piani forestali di cui alla L.r. 4/09 (art. 12), sono effettuabili senza Valutazione d'incidenza gli interventi selvicolturali conformi alle misure di conservazione per la tutela della biodiversità come di seguito definite:

- a) gli assegni di alberi da prelevare o da riservare, nelle diverse forme di governo e trattamento ammesse, nonché la

definizione delle eventuali vie di esbosco temporanee sono effettuati sotto la responsabilità di tecnici forestali abilitati, anche dipendenti del soggetto gestore, che attuano le prescrizioni delle misure di conservazione o del piano di Gestione. Per gli interventi fino a 1 ettaro il soggetto gestore assicura l'assegno delle piante al taglio e la definizione delle vie di esbosco conformemente alle presenti misure di conservazione, senza oneri per il richiedente. Gli interventi possono essere iniziati dalla data di assegno al taglio;

- b) nei cedui e nei boschi a governo misto l'estensione dei tagli di rinnovazione non è superiore a 2 ettari per le categorie forestali costituenti habitat forestali di interesse comunitario, a 5 ettari per le altre categorie, salvo eventuali diverse prescrizioni specifiche per i singoli habitat illustrate nel Titolo IV, capo I. Nei cedui è rilasciato almeno il 25% di copertura, con matricine e riserve di almeno 2 classi di età a gruppi o con soggetti isolati dominanti e stabili. Nei boschi a governo misto è rilasciato almeno il 40% della copertura della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi di età/diametro ove presenti; nei castagneti e robinieti le matricine e le riserve devono essere scelte prioritariamente tra le altre specie spontanee, ove necessario integrate con robinia e castagno, queste ultime sempre a gruppi;
- c) le fustaie disetanee, le fustaie irregolari e le piccole fustaie di qualunque struttura con estensione inferiore a 3 ettari sono trattate con tagli a scelta colturali eseguiti per piede d'albero o per gruppi fino a 1000 m<sup>2</sup>, con prelievo non superiore al 30% della provvigione e con periodi di curazione non inferiori a 10 anni; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25% della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito. Sono fatte salve eventuali diverse prescrizioni specifiche per i singoli habitat contenute nel Titolo IV, capo I;
- d) nelle fustaie coetanee è ammesso il trattamento a tagli a buche o fessure di dimensioni massime di 2000 mq percorrendo al massimo il 30% del popolamento, salvo ove diversamente specificato per la gestione dei singoli habitat; i tagli successivi sono ammessi per le sole pinete di Pino silvestre, adattati per gruppi; la superficie massima di ogni singolo gruppo è pari ad 1 ettaro;
- e) i tagli intercalari e di avviamento a fustaia sono eseguiti su superfici non superiori ai 5 ettari accorpati;
- f) i boschi e gli alberi radicati in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti estremamente ripidi (pendenze maggiori del 100%) o rupicoli con emergenze del substrato roccioso su più del 50% della superficie sono lasciati in evoluzione monitorata, fatti salvi pericoli per la pubblica incolumità;

- g) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti sono effettuabili rilasciando almeno il 20% della necromassa in condizioni di sicurezza, esclusa quella di specie esotiche e i polloni di castagno;
- h) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1 aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1 maggio al 15 luglio per quote superiori;
- i) i tagli nei boschi cedui e a governo misto sono consentiti nei seguenti periodi:
- dal 1° ottobre al 31 marzo per quote fino a 600 metri s.l.m.;
  - dal 15 settembre al 31 marzo per quote fra i 600 ed i 1000 metri s.l.m.;
  - dal 1° settembre al 30 aprile per quote superiori ai 1000 metri s.l.m.;
- j) i tagli a carico di matricine e riserve possono essere eseguiti solo contemporaneamente al taglio del ceduo;
- k) le operazioni di concentrazione devono essere portate a termine entro i medesimi termini di cui alla lettera h mentre le operazioni di esbosco devono essere portate a termine entro i 60 giorni successivi alla scadenza dei periodi consentiti per il taglio;
- l) per tutti gli interventi selvicolturali, sono da conservare in loco a tempo indefinito almeno un albero maturo ed uno morto o deperiente ogni 2500 metri quadrati, o frazione d'intervento, scelti tra quelli di maggiori dimensioni appartenenti a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per i soggetti che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna; gli alberi vivi rilasciati per tale scopo sono conteggiati tra quelli da mantenere nelle diverse forme di governo e trattamento previste dalla norme forestali vigenti; gli alberi appartenenti a specie non autoctone sono conservati se ospitano nidificazioni o rifugi per specie di interesse conservazionistico; per i boschi di proprietà pubblica la quantità di necromassa da rilasciare ove presente è raddoppiata;
- m) in tutti gli interventi selvicolturali sono rilasciate fino a 50 piante ad ettaro di specie autoctone sporadiche ove presenti di cui all'allegato E (specie sporadiche); sono inoltre rilasciate le altre specie autoctone presenti con meno di 10 piante o ceppaie ad ettaro. All'interno di gruppi di specie sporadiche sono ammessi interventi selettivi allo scopo di favorire i soggetti migliori;
- n) in tutti i tipi di intervento sono rilasciati almeno il 50% della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10%, essa è conservata integralmente;

- o) in tutti i tipi di intervento è rilasciato almeno il 50% delle ramaglie e dei cimali in bosco, sparsi a contatto col suolo o sotto forma di cumuli, di dimensioni non superiori ai 3 metri steri, in aree idonee;
- p) in tutte le forme di governo e trattamento devono essere rispettati i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri. All'interno di tale fascia è ammesso solo il taglio a scelta colturale con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili. Le piante/copertura rilasciate nella fascia di margine non rientrano nel conteggio delle piante/copertura da conservare sulla restante superficie d'intervento;
- q) in tutti i tipi di intervento sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, margini di ruscelli, ecotoni e stazioni di flora d'interesse conservazionistico;
- r) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto i robinieti, che possono essere trattati a governo misto;
- s) tutti i tipi di acero-tiglio-frassineti sono gestiti a fustaia con taglio a scelta colturale per piccoli gruppi; i cedui a regime sono gestiti a governo misto; è comunque fatto salvo quanto specificato per quelli costituenti l'habitat 9180;
- t) le formazioni lineari, incluse le capitozze, le fasce arboreo-arbustive e le altre formazioni legnose non costituenti bosco ai fini normativi (L.r. 4/09), sono governabili a ceduo o fustaia secondo l'assetto attuale con trattamenti idonei alle caratteristiche delle specie, con divieto di estirpo e obbligo di rinfoltimento dei tratti lacunosi o di reimpianto di novellame dopo il taglio di soggetti d'alto fusto maturi;
- u) gli altri interventi selvicolturali, quali potature, spalcatore ecc., e le cure colturali ai castagneti da frutto, sono eseguibili nel rispetto delle norme vigenti;
- v) in stazioni con gravi problemi di dissesto o per documentati motivi di protezione dell'assetto territoriale, la gestione forestale deve seguire le pratiche raccomandate per i boschi di protezione diretta;
- w) gli alberi rilasciati e i loro rami non possono essere tagliati o rimossi, neppure se caduti al suolo;
- x) una volta che un albero destinato all'invecchiamento indefinito sia caduto al suolo, in occasione del successivo intervento selvicolturale dovrà essere identificato e rilasciato un ulteriore albero secondo i criteri precedentemente illustrati;
- y) gli alberi vivi rilasciati sono conteggiati nel novero delle piante da rilasciare nelle diverse forme di governo ammesse dalle presenti Misure di Conservazione;
- z) gli alberi rilasciati sono contrassegnati sul fusto e sul ceppo con vernice gialla a lunga durata, o mediante apposito

contrassegno con numerazione progressiva fornito dal soggetto gestore;

- aa) le superfici da sottoporre a intervento selvicolturale si considerano accorpate se sono: interrotte da altre superfici boscate di ampiezza inferiore ai 100 metri quadrati o sottoposte a interventi selvicolturali negli ultimi tre anni; separate da aree con rinnovazione o ricacci forestali di altezza inferiore a 3 metri. Le superfici sono misurate al lordo di eventuali aree incluse diverse dal bosco inferiori a 2000 metri quadrati.

## **Art. 10**

*(Attività da promuovere e buone pratiche)*

### **1. Sono da promuovere:**

- a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
- b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10% della massa complessiva del popolamento;
- c) il mantenimento di una quantità di alberi morti (in piedi e al suolo), in misura non inferiore al 30% di quelli presenti con un limite minimo di 1 ogni 2.500 m<sup>2</sup>, con priorità per quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna; gli alberi morti di specie alloctone o non facenti parte della vegetazione del sito vanno rilasciati quando presentano nidificazione di specie di interesse conservazionistico;
- d) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
- e) l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
- f) il controllo delle specie esotiche invasive, da contrastare attivamente durante tutti gli interventi selvicolturali; nelle aree con presenza consolidata di tali specie la gestione deve essere espressamente rivolta ad evitarne l'ulteriore diffusione;
- g) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali aventi estensione non inferiore a 100 ettari accorpate, con superficie unitaria inferiore a 2000 mq ed estensione complessiva non superiore al 10% della superficie boscata;

- h) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco.

#### **Art. 11**

*(Norme per le formazioni non costituenti bosco e per gli alberi isolati di interesse conservazionistico potenziale per l'entomofauna e per i chiropteri, in assenza di norme specie specifiche)*

**1. È vietato:**

- a) L'abbattimento di alberi con cavità di grandi dimensioni, e di vecchie capitozze, fatta salva la tutela della pubblica incolumità;
- b) l'abbattimento completo di alberi deperenti o morti colonizzati da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, fatta salva la tutela della pubblica incolumità.

**2. È prescritto:**

la conservazione di siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 cm), inclusi i castagni da frutto.

#### **Art. 12**

*(Criteri per la scelta degli alberi morti da conservare, o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito dall'art.9, comma 2, lett.1)*

**1. La scelta deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:**

- a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio. A parità di diametro dare priorità a esemplari appartenenti a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
- b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 cm che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 mm. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere appartenenti a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
- c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo. A parità di diametro dare priorità a quelli appartenenti a specie a lento accrescimento (escluso il castagno) e quindi agli esemplari nati da seme;

- d) castagni con nidi di picchio. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, a quelli nati da seme;
  - e) castagni con diametro superiore a 25 cm che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
  - f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;
  - g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio. Fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
  - h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 cm e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b. Fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
  - i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.
- 2.** Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
  - b) individuazione di nuclei di alberi da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
  - c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
  - d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale.
  - e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi caratterizzati da grandi cavità.

## Capo II - Ambienti aperti alpini o appenninici

### **Art. 13**

*(Divieti)*

1. Negli ambienti aperti alpini (habitat di rocce, detriti e praterie) si applicano i seguenti divieti:
  - a) l'attività di imboscamento e rimboscamento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi secondo le modalità previste dal Piano di Gestione. In assenza di Piani di Gestione gli interventi devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;
  - b) il taglio di alberi di specie autoctone al di sopra del limite del bosco;
  - c) l'avvicinamento, mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata, e qualunque altra modalità, tra il 1° gennaio e il 31 luglio, a pareti su cui nidificano, specie di uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi), notturni (Strigiformi) o coloniali (Gracchio corallino). La cartografia delle suddette pareti sarà redatta a cura del soggetto gestore e periodicamente aggiornata;
  - d) in prossimità delle pareti su cui nidificano uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) e notturni (Strigiformi) è vietato realizzare nuove linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi. La posa e l'esercizio di linee a cavo temporanee è consentita dal 1° agosto al 31 dicembre. Per le linee già esistenti è obbligatoria la messa in sicurezza per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione: la manutenzione ordinaria è consentita dal 1° agosto al 31 dicembre.
  - e) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti e zone umide individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata; il pascolo sulle torbiere è vietato ai sensi del successivo articolo 43.
  - f) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente.

#### **Art. 14**

*(Prescrizioni)*

1. Negli ambienti aperti alpini (habitat di rocce, detriti e praterie) si applicano le seguenti prescrizioni:
  - a) gli interventi di recupero di praterie che comportino l'eliminazione di ambienti cespugliosi di interesse comunitario (4060 e 4080) non possono incidere su più del 50% della superficie di tali habitat all'interno del sito, indicata nel formulario standard alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
  - b) gli alpeggi pubblici devono essere affittati sulla base di capitolati tecnici che prevedano la gestione ordinaria di cotiche e strutture idonee a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli ambienti pascolivi, prevedendo carichi e composizione delle mandrie o greggi, epoche e tecniche di pascolamento, fertilizzazione, irrigazione etc.

#### **Art. 15**

*(Attività da promuovere e buone pratiche)*

1. Sono da promuovere:
  - a) il mantenimento e il recupero di prati stabili, praterie e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali;
  - b) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, maceratoi, muretti a secco, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate, boschetti, etc.;
  - c) in caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
  - d) l'adozione di un piano pastorale che definisca il carico zootecnico e i turni di pascolo in funzione della composizione floristica;

### Capo III - Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

#### **Art. 16**

*(Divieti)*

1. Negli ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere si applicano i seguenti divieti:
  - a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore

interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal Piano di Gestione o autorizzati dal soggetto gestore. Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali purché il progetto degli stessi siano stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza;

- b) nuove captazioni idriche permanenti in acque lentiche, permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi; sono fatti salvi i prelievi compatibili per l'abbeverata del bestiame monticante; con riferimento ai soli laghi alpini e, previa valutazione di incidenza positiva, possono essere consentite captazioni idriche limitate e funzionali al solo approvvigionamento idrico dei rifugi alpini.
- c) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica (galleggiante, sommersa e riparia) salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore;
- d) sorvolo a meno di 300 metri di quota delle zone umide e dei laghi, in relazione al disturbo della fauna, con mezzi a motore e non; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi e tutte le attività al servizio dei rifugi; per altre necessità le aree ammesse al sorvolo potranno essere individuate in sede di piano di gestione o autorizzate dal competente soggetto gestore;
- e) l'uso di proiettili di piombo per armi a munizione spezzata.

## **Art. 17**

### *(Prescrizioni)*

**1.** Negli ambienti delle acque ferme si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) censire e valutare la compatibilità dei prelievi idrici attuali con la conservazione degli habitat e delle specie, a cura del Soggetto Gestore;
- b) censire gli scarichi urbani e delle attività produttive e valutarne la compatibilità, a cura del Soggetto Gestore;
- c) regolamentare gli accessi alle sponde al fine di evitare il degrado della vegetazione riparia, individuando appositi percorsi, anche tramite passerelle; non è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi lungo le sponde.

**2.** Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 4 del presente provvedimento, è necessario espletare la procedura di valutazione d'incidenza per i seguenti interventi:

- a) rinnovi di concessione per prelievi idrici permanenti nei laghi;
- b) prelievi temporanei a scopo irriguo nei laghi; la Valutazione d'Incidenza dovrà essere condotta a carico del soggetto

autorizzante, considerando l'insieme dei prelievi sulla risorsa idrica;

- c) rinnovo di concessioni per prelievi idrici in paludi e zone umide permanenti e temporanee. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento e comunque il rinnovo del prelievo non deve comportare il prosciugamento temporaneo per oltre il 25% della superficie massima degli specchi d'acqua permanenti;
- d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
- e) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati con l'esclusione di quelli domestici;
- f) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per motivi idraulici.

### **Art. 18**

*(Attività da promuovere e buone pratiche)*

#### **1. Sono da promuovere:**

- a) creazione o mantenimento di fasce tampone senza lavorazioni del suolo per almeno 50 m per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
- b) conversione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;
- c) eliminare o ridurre le captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;
- d) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
- e) mantenimento o ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa dei terreni circostanti l'area umida;
- f) interventi per ridurre la densità di ittiofauna e altra fauna acquatica alloctona;
- g) interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla creazione delle zone umide;
- h) mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo;

## Capo IV - Ambienti delle acque correnti

### **Art. 19**

*(Divieti)*

1. Negli ambienti delle acque correnti si applicano i seguenti divieti:
  - a) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
  - b) l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati;
  - c) l'uso di proiettili di piombo per armi a munizione spezzata;

### **Art. 20**

*(Prescrizioni)*

1. Negli ambienti delle acque correnti si applicano le seguenti prescrizioni:
  - a) pianificare tramite piani di manutenzione pluriennale, coordinati con il soggetto gestore, la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi. In ogni caso essi sono vietati nel periodo riproduttivo della fauna (dal 1 marzo al 31 luglio); non è ammesso intervenire nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde; fanno eccezione le sommità arginali dove lo sfalcio si rende necessario per garantire l'attività di sorveglianza idraulica e delle scarpate arginali interne per esigenze di pronto intervento;
  - b) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, durante il periodo di nidificazione dell'avifauna;
  - c) in caso di progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali attraversamenti di strade e altre infrastrutture che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di strutture di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.);
  - d) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture strategiche o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatorio, ove possibile, utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica e prevedere le idonee misure di

mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione; si intendono esclusi da tale divieto gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'art. 21 lettera b);

- e) non sono in ogni caso ammessi interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo al di fuori dei centri abitati; fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture purché gli interventi di protezione e riassetto avvengano in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua;
- f) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici si effettua secondo quanto segue:
  - 1) taglio selettivo della vegetazione legnosa che possa costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena, il taglio delle piante inclinate o comunque instabili che possano interessare l'alveo con la loro caduta, con il mantenimento di almeno il 50 per cento di copertura residua rilasciando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
  - 2) per corsi d'acqua con pendenze inferiori al 10% gli interventi previsti per motivi di manutenzione a fini idraulici possono avvenire su lunghezze non superiori ai 500 m lineari, su una sola sponda per volta, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. Per corsi d'acqua con pendenze superiori al 10% gli interventi previsti per motivi di manutenzione a fini idraulici possono avvenire su lunghezze non superiori ai 2000 m lineari intervallando una fascia di discontinuità di almeno 1000 m.;
  - 3) per i corpi idrici con larghezza dell'alveo inciso superiore ai 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere programmati in modo tale che le aree trattate siano poste di fronte ad aree non trattate;
  - 4) esclusivamente all'interno dell'alveo inciso, nel caso di dimostrata necessità, i popolamenti possono essere gestiti a ceduo senza matricine con turni anche inferiori rispetto a quelli previsti;
  - 5) in scarpate spondali sottoescavate in erosione attiva è consentito il taglio raso della vegetazione arborea per una fascia di 6 metri dal ciglio della scarpata. Nel caso di avanzamento del fronte di erosione il taglio può essere ripetuto senza obbligo di turno minimo;
  - 6) nelle aree golenali ove, al momento dell'entrata in vigore delle presenti misure, sia presente lungo i corpi

idrici una fascia di vegetazione spontanea di larghezza superiore all'area di pertinenza, tale fascia di vegetazione viene mantenuta in tutta la sua ampiezza.

Le aree di pertinenza dei corpi idrici comprendono:

- le zone comprese entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dell'alveo inciso. Per alveo inciso si intende la porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede del deflusso di portate inferiori alle piene più gravose (con particolare riferimento alla portata di piena formativa);
- le zone comprese entro una fascia di 15 metri misurata dalla riva delle lanche, ed entro una fascia di 10 metri misurata dal ciglio di sponda di canali di irrigazione e di bonifica;
- le isole e le unioni di terra che si possono formare negli alvei.

**2.** Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 4 del presente provvedimento, nel Sito è necessario espletare la procedura di valutazione d'incidenza per i seguenti interventi:

- a) realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;
- b) nuovi prelievi idrici, rinnovi e attività che comportino la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico;
- c) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi e da impianti civili di depurazione delle acque.

#### **Art. 21**

*(Attività da promuovere e buone pratiche)*

**1.** Sono da promuovere:

- a) controllo e la riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
- b) interventi di rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua e di riqualificazione morfologica/idraulica: es. riattivazione di rami secondari, creazione di aree di espansione naturale ecc.;
- c) mantenimento di alberi e arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;

- d) gestione periodica degli ambiti di canneto nelle aree perifluviali soggette a interrimento (lanche etc.), da realizzarsi al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso; gli interventi devono essere autorizzati dal soggetto gestore;
- e) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua;
- f) ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi;
- g) riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
- h) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di, fitosanitari e fertilizzanti;
- i) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
- j) creazione di fasce tampone di prato stabile o arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 m dalla sponda dei corsi d'acqua.
- m) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati.

## Capo V - Ambienti agricoli

### **Art. 22**

*(Divieti)*

1. Negli ambienti agricoli si applicano i seguenti divieti:
  - a) miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla etc.) in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore che non interessino habitat naturali o seminaturali;

### **Art. 23**

*(Prescrizioni)*

1. Negli ambienti agricoli si applicano le seguenti prescrizioni:
  - a) gli sfalci/trinciature e le lavorazioni nei seminativi a riposo sono ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;
  - b) uso di diserbanti come previsto dalle norme tecniche delle misure agroambientali per il controllo della vegetazione lungo le sponde dei fossati, lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi;
  - c) ai fini dell'utilizzo dei fanghi di depurazione il Sito è equiparato alle Zone Vulnerabili da Nitrati di cui al regolamento DPGR n. 10/R del 29.10.2007 e s.m.i.. Lo spandimento dei fanghi di depurazione è ammesso secondo quanto previsto dall'art. 23 del suddetto regolamento.

### **Art. 24**

*(Attività da promuovere e buone pratiche)*

1. Sono da promuovere:
  - a) riduzione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi (lotta integrata, agricoltura biologica);
  - b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti;
  - c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
  - d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoti, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata etc.), muretti a secco, siepi,

filari, fasce arboreo-arbustive non rientranti nella definizione di bosco ai sensi dell'Art. 3 della LR 4/2009, piantate;

- e) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
- f) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici etc.);
- g) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- h) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
- i) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente.

## Capo VI - Altri habitat

### Art. 25

*(Divieti e prescrizioni per le grotte - cod. habitat 8310)*

1. Negli ambienti di grotta si applicano i seguenti divieti:
  - a) realizzare nuove infrastrutture a fini turistici nelle grotte;
  - b) alterare le condizioni microclimatiche delle grotte tramite apertura di setti o gallerie ostruite, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte etc.; sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione delle colonie di chiroatteri;
  - c) realizzare nuovi impianti di illuminazione all'interno della cavità e presso gli ingressi;
  - d) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi ecc.) a meno di 500 m di distanza dall'ingresso delle cavità;
  - e) abbandonare qualsiasi tipo di materiale all'interno delle cavità;
2. Negli ambienti di grotta si applicano le seguenti prescrizioni:
  - a) le modalità e i periodi di accesso alle grotte devono essere regolamentati, in funzione della vulnerabilità degli ambienti e delle specie presenti, dal Piano di Gestione o dal soggetto gestore;
  - b) occorre rispettare tutte le prescrizioni specifiche per i siti che ospitano la chiroatterofauna troglodila di cui al Titolo IV , Capo II del presente provvedimento.

### Art. 26

*(Divieti per i ghiacciai - cod. habitat 8340)*

1. Sono vietati la trasformazione dei ghiacciai per qualsiasi finalità, nonché il prelievo di materiali; sono fatti salvi gli interventi volti allo studio e alla conservazione dell'habitat. L'eventuale inserimento di infrastrutture dovrà essere assoggettato a procedura di valutazione di incidenza.

## **TITOLO IV - MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE AGLI HABITAT FORESTALI ED AI CHIROTTERI**

### Capo I - Misure di conservazione specifiche per singoli habitat forestali

#### **Art. 27**

*(Norme per le Faggete (F. acidofile - 9110; F. eutrofiche - 9120; F. altimontane ad acero di monte ed alte erbe - 9140; F. basifile mesoxerofile - 9150; Faggete a Taxus e Ilex - 9210\*))*

#### **1. È vietato:**

- a) attuare forme di governo e trattamento che prevedano la costituzione o il mantenimento di cedui e/o fustaie coetanee su superfici accorpate di oltre 2 ettari per i cedui e di 0,5 ha per le fustaie;
- b) prelevare portaseme di faggio, di abeti e di latifoglie mesofile nei diradamenti e nei tagli di avviamento a fustaia; in popolamenti con meno di 10 soggetti ad ettaro adulti fruttificanti il divieto è esteso a tutti gli interventi;
- c) il taglio di esemplari di tasso e agrifoglio.

#### **2. E' prescritto:**

- a) le fustaie, anche da polloni, sono trattate a tagli a scelta colturali per piede o per piccoli gruppi fino a 1000 mq, con periodo di curazione minimo di 10 anni;
- b) per i cedui a regime, con età inferiore a 40 anni, ridotti a 35 per le faggete mesoxerofile, nelle proprietà private è ammesso il governo misto purché sia accertata la capacità delle ceppaie di ripollonare efficacemente, con rilascio di matricine-riserve a gruppi tra cui almeno 30 portaseme ad ettaro, ove presenti, scelti tra gli alberi di maggiori dimensioni e delle specie sporadiche, con priorità per latifoglie mesofile, abete bianco e abete rosso; la superficie massima di tagliata è pari a 5 ha, il turno minimo di 25 anni. Nelle proprietà pubbliche i cedui a regime o i popolamenti a governo misto devono essere convertiti a fustaia. Altre forme di governo e trattamento potranno essere condotte solo su superfici non superiori al 25% dell'habitat e se previste nel piano di gestione del sito, nel rispetto delle prescrizioni valide per le proprietà private;
- c) i popolamenti di età superiore ai 40 anni devono essere convertiti a fustaia con il rilascio del 60% della copertura e prelievo non superiore a metà della provvigione, con diradamento non uniforme, conservando almeno 30 portaseme ad ettaro ove presenti scelti tra gli alberi di maggiori

dimensioni, e le specie sporadiche di cui al punto precedente; la superficie massima di tagliata è pari a 5 ha;

- d) la conversione a fustaia si attua col metodo del taglio di avviamento o in popolamenti con idonea struttura anche attraverso un taglio a scelta colturale per gruppi, in questo caso con prelievo non superiore al 40% della provvigione;
- e) ai limiti superiori del bosco e per una profondità di 10 m ai margini esterni del bosco deve essere mantenuta una fascia a densità piena o naturale conservando anche esemplari molto ramosi;
- f) in presenza di tasso, agrifoglio o abeti è obbligatorio il governo a fustaia mettendo progressivamente in luce i sempreverdi presenti e la loro rinnovazione;
- g) evoluzione monitorata per faggete a ceduo invecchiato altimontane ad acero di monte o mesoxerofile;
- h) conservazione attiva delle aree ecotonali ospitanti specie diverse dal faggio.

**3.** Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) avviamento a fustaia per evoluzione naturale nelle faggete mesoxerofile;
- b) avviamento a fustaia nelle proprietà private anche in popolamenti cedui o a governo misto a regime;
- c) evoluzione monitorata per faggete mesoxerofile in tutte le classi di età;
- d) rinfoltimento-reinserimento di tasso, agrifoglio, abete bianco e latifoglie mesofile nelle stazioni idonee per le diverse specie, a partire da materiale di propagazione autoctono in carenza di portaseme locali, fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico e con adeguate protezione da ungulati ove necessario;
- e) nei siti con almeno 100 ettari di faggeta conservare almeno il 10% della superficie dei popolamenti trattati a evoluzione monitorata, distribuita in condizioni stazionali rappresentative o in condizioni più fragili o ecotonali.

**Art. 28**

*(Norme per i Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impiuvio compresi i quercu tiglieti (9180\*))*

**1.** E' vietato:

- a) prelevare i portaseme in popolamenti con meno di 10 soggetti adulti fruttificanti ad ettaro per ciascuna delle specie caratteristiche;

- b) creare aperture o tagli per gruppi su superfici superiori a 2000 m<sup>2</sup>;
- c) ridurre la copertura forestale a meno del 50% in corrispondenza di megaforbieti d'interesse conservazionistico o di ambienti rocciosi freschi associati.

**2. E' prescritto:**

- a) l'evoluzione libera per le formazioni di forra e rupicole, non attualmente accessibili;
- b) nei popolamenti di versante accessibili e con sufficiente fertilità è ammesso il solo governo a fustaia mediante tagli a scelta colturali per piede o per piccoli gruppi a seconda del temperamento delle specie prevalenti, con ripresa non superiore al 30% della provvigione totale. Periodo di curazione non inferiore a 10 anni;
- c) conversione a fustaia dei popolamenti di origine cedua o a governo misto, mediante taglio di avviamento ove accessibili o per successione naturale;
- d) in presenza di popolamenti instabili o con gravi problemi di dissesto e per documentati motivi di sicurezza idraulica è ammesso il governo misto orientato alla selezione per stabilità, affiancando il taglio a scelta colturale con la ceduzione di intere ceppaie o di polloni instabili, rilasciando comunque i portaseme vitali ben radicati, con turno-periodo di curazione non inferiore ai 10 anni;
- e) conservazione delle specie localmente meno rappresentate o sporadiche, con particolare riferimento a olmo montano, acero riccio, tiglio a grandi foglie, acero opalo, tasso e agrifoglio, incluse le pioniere (ontano bianco) e quelle in successione o di habitat in contatto (faggio, abeti, rovere ecc.).

**3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:**

arricchimento della composizione con specie localmente rare o scomparse per pregressa gestione, fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico.

**Art. 29**

*(Norme per i Boschi montano-subalpini di Pinus uncinata (9430 - \* su substrati gessosi o calcarei))*

**1. È vietato:**

- a) aperturare nuova viabilità e vie di esbosco temporanee con movimenti di terra;
- b) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro.

**2. È prescritto:**

- a) l'evoluzione libera per le formazioni rupicole e su macereti; nei popolamenti accessibili, con sufficiente

fertilità e copertura minima del 65% possibile governo a fustaia mediante tagli a scelta colturali per piccoli gruppi, con periodo di curazione tra 20 e 40 anni;

- b) la conservazione delle eventuali altre specie autoctone presenti e dei soggetti ibridi con il pino silvestre.

### **Art. 30**

*(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420))*

#### **1. È vietato:**

- a) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
- b) il pascolo in ambiti con rinnovazione di altre specie forestali stabili, anche se un tempo adibiti a tale pratica.

#### **2. È prescritto:**

- a) l'evoluzione libera per le formazioni del piano subalpino superiore, rupicole e di greto;
- b) i lariceti puri o misti con copertura inferiore al 50% e le cembrete subalpine sono lasciati all'evoluzione monitorata; eventuali interventi dovranno essere espressamente previsti dal piano di gestione o da progetti a cura del soggetto gestore;
- c) i lariceti montani e quelli puri con copertura superiore al 50% sono gestibili con tagli a buche sino 3000 mq o in alternativa attraverso taglio a scelta colturale, anche per gruppi fino a 1000 mq e con una ripresa sino al 30% della provvigione; il periodo di curazione ovvero il taglio di buche adiacenti a quelle aperte per la rinnovazione non deve essere inferiore a 15 anni;
- d) i lariceti non puri, le cembrete montane e i popolamenti subalpini accessibili e sufficientemente fertili, a copertura superiore al 50%, sono gestibili a tagli a scelta colturali per gruppi fino a 1000 mq o a tagli per collettivi, con una ripresa sino al 25% della provvigione ed un periodo di curazione non inferiore a 20 anni;
- e) in tutti gli interventi devono essere valorizzate le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche, inclusi i sorbi;
- f) ai limiti superiori del bosco deve essere mantenuta una fascia di almeno 100 m di dislivello a densità naturale conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperenti;
- g) ai margini del bosco deve essere mantenuta una fascia di profondità pari almeno a 20 m, a densità naturale, conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperenti.

**3.** Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee rare o scomparse per pregressa gestione (pino cembro, abete bianco, abete rosso, sorbo degli uccellatori ecc.) con sospensione del pascolo, eventuali scarificature della cortice erbosa e ove necessario impianto con impiego di essenze di provenienze locali o compatibili, fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
- b) riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali non uniformi, mirati a diversificare la struttura verticale.

### **Art. 31**

*(Norme per i Boschi montano-subalpini di abete rosso (9410))*

**1.** È vietato:

- a) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
- b) effettuare tagli di rinnovazione con apertura di buche o fessure su superfici superiori a 2000 m<sup>2</sup>.

**2.** È prescritto:

- a) l'evoluzione monitorata dei popolamenti subalpini; eventuali interventi dovranno essere espressamente previsti dal piano di gestione o da progetti a cura del soggetto gestore;
- b) in stazioni montane governo a fustaia mediante tagli a scelta colturali per gruppi o tagli a fessura, con periodo di curazione o taglio di buche adiacenti a quelle aperte per la rinnovazione non inferiore a 15 anni;
- c) valorizzazione delle specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche.

**3.** Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee, rare o scomparse per pregressa gestione (abete bianco, faggio, latifoglie mesofile, sorbo degli uccellatori ecc.);
- b) riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali non uniformi, mirati a diversificare la struttura verticale.

## **Art. 32**

*(Norme per i boschi di abete bianco)*

Le norme che seguono si applicano a tutte le abetine, in quanto connesse agli habitat di faggete, lariceti e boschi di abete rosso.

### **1. È vietato:**

attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro.

### **2. È prescritto:**

a) Le abetine con presenza di faggio e altre latifoglie sono gestite a taglio a scelta colturale anche per gruppi fino ad una superficie di 1000 mq, con una ripresa sino al 25% della provvigione. In presenza di nuclei affermati di rinnovazione naturale è possibile il taglio a fessure con una superficie massima di 2000 m<sup>2</sup>;

b) All'interno dell'abetina sono da conservare e favorire le altre specie potenziali, con particolare attenzione per quelle più eliofile;

c) Ai limiti superiori del bosco deve essere mantenuta una fascia di almeno 100 m di dislivello ed ai margini di profondità pari almeno a 20 m, a densità naturale, conservando anche esemplari policormici, vetusti o deperenti;

d) I popolamenti subalpini devono essere lasciati all'evoluzione monitorata e comunque qualsiasi intervento dovrà essere espressamente previsto nel piano di gestione o autorizzato dal soggetto gestore;

e) Nei lariceti anche artificiali in successione verso l'abetina, effettuare diradamenti volti a favorire la successione verso il bosco misto, valorizzando anche le latifoglie (faggio, acero di monte e sorbi).

### **3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:**

riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali non uniformi, mirati a diversificare la struttura verticale.

## **Art. 33**

*(Norme per gli arbusteti e nelle formazioni arboree e arborescenti rupestri (4070\*, 5110, 5130, 5210\*, 9340, 9560\*))*

### **1. È vietato:**

attuare qualsiasi pratica agro-forestale o pascolo, inclusi rinfoltimento, taglio ed estirpo delle specie arbustive caratteristiche; sono fatti salvi interventi di reimpianto di tali specie o finalizzati alla conservazione degli habitat.

2. È Prescritto:

l'evoluzione monitorata.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

in caso di dinamiche evolutive sfavorevoli all'habitat d'interesse conservazionistico, attuazione di progetti di conservazione dell'habitat e di altri habitat non forestali di interesse conservazionistico associati, mediante tagli selettivi di altre specie legnose d'invasione, pascolo estensivo controllato, rinfoltimenti con le specie caratteristiche.

## Capo II - Misure di conservazione specifiche per i chirotteri

### Art. 34

*(Divieti, prescrizioni e buone pratiche per edifici o infrastrutture che ospitano colonie di Chirotteri)*

1. È vietato:

- a) l'apposizione di barriere (muri, porte, cancelli o altro) a parti sotterranee di edifici che impediscano l'accesso dei pipistrelli;
- b) nei periodi di presenza dei pipistrelli, la chiusura degli accessi (porte, finestre, prese d'aria e simili) ai vani frequentati dalla colonia;
- c) nei periodi di presenza dei pipistrelli, interventi di restauro, ristrutturazione, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo), che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei, volumi (a qualsiasi livello rispetto al suolo) con soffitti non rivestiti da intonaco liscio;
- d) nei periodi di presenza dei pipistrelli, allestire estese impalcature esterne schermanti;
- e) nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive (estive) di pipistrelli la realizzazione ex novo o il potenziamento di impianti di illuminazione per motivi estetici/turistici;
- f) durante i periodi riproduttivi o di svernamento, l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chirotteri; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico, previa autorizzazione da parte del soggetto gestore;
- g) durante il periodo tardo estivo (agosto-settembre), l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chirotteri durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba.

## 2. È prescritto:

- a) qualsiasi intervento elencato al punto precedente può essere effettuato solo nei periodi in cui i chiroterri non frequentano il sito (quindi con esclusione dal 1° maggio al 31 agosto per i siti riproduttivi, dall'inizio di novembre a fine marzo per i siti di svernamento); per tutti gli interventi deve essere presentato al soggetto gestore un progetto che preveda tutte le misure di mitigazione idonee a ridurre al minimo il rischio di diserzione del sito da parte dei chiroterri; tutti i progetti devono preventivamente essere sottoposti alla valutazione di incidenza;
- b) nel caso di edifici o manufatti pubblici del patrimonio culturale (castelli, palazzi, torri, fortificazioni, edifici ecclesiastici, ponti, acquedotti antichi, necropoli, catacombe, edifici rurali storici, ghiacciaie, cisterne, insediamenti rupestri e in cavità ipogee, bunker e gallerie storiche) che ospitano colonie delle specie coloniali più vulnerabili (specie dei generi *Rhinolophus*, *Barbastella*, *Miniopterus*, *Eptesicus*, *Myotis*, *Plecotus*, *Tadarida*), non è ammesso alcun intervento che possa causare la diserzione del sito, se non per motivazioni legate alla stabilità del manufatto o di sue parti; in questo caso il progetto deve prevedere la conservazione (totale o parziale) o la ricostituzione (totale o parziale) dei siti dei chiroterri e renderli disponibili prima del loro ritorno (per la riproduzione o lo svernamento).

## 3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) realizzazione di strutture o locali idonei all'insediamento dei chiroterri negli edifici pubblici o privati;
- b) realizzare interventi volti a rendere più idonei potenziali rifugi, quali tunnel artificiali, bunker o fortificazioni; tra gli interventi di miglioramento sono inclusi interventi di muratura per eliminare correnti d'aria e/o schermare la luce; aumentare le possibilità di appiglio intonacando le superfici lisce con materiali rugosi o rivestendole con materiali idonei (pietre, mattoni, legno); messa in posa di strutture artificiali quali laterizi forati o pannelli di materiale ruvido per creare intercapedini orizzontali (sui soffitti) o verticali (pareti laterali) al fine di creare interstizi dietro cui i pipistrelli possano trovare rifugio;
- c) informazione delle categorie di persone che possono essere fonte di disturbo, e accettazione, da parte delle medesime, di un codice di comportamento rispettoso che garantisca la tranquillità delle colonie nelle fasi biologiche sensibili;
- d) controllo dell'accesso delle persone mediante apposizione di barriere fisiche permeabili al transito dei chiroterri agli accessi del sito (cancelli/griglie con sbarre prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate) o nei loro pressi (recinzioni);

- e) regolamentazione della fruizione in funzione delle esigenze della chirotterofauna che utilizza il sito, adeguatamente caratterizzate attraverso attività di monitoraggio;
- f) ripristino di condizioni di accessibilità attraverso rimozione o modificazione di barriere fisiche non idonee al transito dei chirotteri, precedentemente collocate agli accessi del sito (porte, finestre, abbaini, accessi di altro tipo) per finalità varie (es.: controllo dell'accesso antropico o di fauna sgradita). Eventuale sostituzione con barriere fisiche permeabili al transito dei chirotteri agli accessi del sito (es.: cancelli/griglie/telai con elementi prevalentemente orizzontali e sufficientemente spazati, setti disposti a chicane) o nei loro pressi (recinzioni);
- g) conservazione delle condizioni di accessibilità attraverso periodico controllo di vegetazione schermante;
- h) ripristino di preesistenti migliori condizioni microclimatiche o realizzazione, ex novo, di miglioramenti microclimatici attraverso interventi gestionali (es.: interventi su aperture, apposizione di setti schermanti, utilizzo di vasche evaporanti, umidificatori, termoconvettori);
- i) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o nei suoi pressi attraverso disattivazione o gestione di impianti di illuminazione preesistenti in modo da garantire il rispetto delle esigenze dei chirotteri;
- j) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o incremento, ex novo, dell'oscurità interna attraverso altri interventi gestionali (es.: chiusura di aperture in eccesso, apposizione di setti o teli ombreggianti);
- k) ripristino di preesistenti migliori condizioni per l'appiglio e il rifugio o realizzazione, ex novo, di condizioni di maggior idoneità all'appiglio e al rifugio attraverso interventi sulle superfici potenzialmente utilizzabili dai chirotteri (es.: rivestimento con materiali ruvidi, collocazione di manufatti che realizzino nicchie).

### **Art. 35**

*(Divieti, prescrizioni e buone pratiche per ambienti sotterranei naturali o seminaturali che ospitano colonie di Chirotteri)*

#### **1. È vietato:**

- a) attrezzare le grotte sede di colonie di chirotteri a fini turistici;
- b) alterare le condizioni microclimatiche delle grotte tramite apertura di setti o gallerie ostruite, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte

etc.; sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione della colonia;

- c) realizzare impianti che illuminino, anche indirettamente, gli ingressi delle cavità;
- d) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi etc.) a meno di 500 m lineari dall'ingresso delle cavità;
- e) l'accesso alle cavità (o a rami laterali delle stesse) in cui si rifugiano i chirotteri durante i periodi riproduttivi o di svernamento; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico, previa autorizzazione da parte del soggetto gestore;
- f) durante il periodo tardo estivo (agosto-settembre), è vietato l'accesso alle cavità durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba.

## 2. È prescritto:

- a) l'accesso alle cavità è ammesso sulla base di apposito regolamento di fruizione che stabilisca date, orari e numero di persone che possono accedere al sito, nonché l'individuazione di un responsabile che custodisca le chiavi di accesso e registri i nominativi dei visitatori;
- b) negli interventi di chiusura degli accessi, evitare le soluzioni che impediscono od ostacolano fortemente il transito dei chirotteri, quali murature piene, cancelli a sbarre verticali o griglie a maglia fitta. L'obiettivo di escludere l'accesso antropico e mantenere la possibilità di transito per i chirotteri può essere raggiunto dotando gli accessi di chiusure a sbarre orizzontali sufficientemente spaziate (spazio libero fra due sbarre orizzontali successive di almeno 15 cm e spazio libero fra eventuali elementi verticali di almeno 50 cm) e realizzando con le stesse caratteristiche gli eventuali cancelli per le ispezioni. In determinate circostanze e in particolare nel caso di utilizzo nella buona stagione da parte di esemplari numerosi, alla chiusura degli accessi può essere preferibile la recinzione dell'area.

## 3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) chiusura degli accessi tramite apposite cancellate idonee al passaggio dei pipistrelli;
- b) interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti sotterranei se troppo sviluppata e d'ostacolo al passaggio dei pipistrelli.

**Art. 36**

*(Prescrizioni e buone pratiche nei siti con presenza di habitat forestali che ospitano Chiroterri dei generi Myotis, Nyctalus e Barbastella)*

Si rimanda a quanto previsto al Titolo III, Capo I Ambienti forestali, articoli 11 e 12.

## **TITOLO V**

### **MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER HABITAT O GRUPPI DI HABITAT**

Fatto salvo quanto già indicato nelle misure generali e per tipologia di ambiente, per i singoli habitat e le singole specie sono da applicare le seguenti misure specifiche.

#### Capo I - Ambienti aperti alpini o appenninici

##### **Art. 37**

*(Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6150 -6170 - 6230))*

Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse dalle restituzioni degli animali al pascolo;
- b) effettuare più di due turni di pascolo annuali.

Prescrizioni:

- a) effettuare il pascolamento dopo la fioritura, in particolare delle specie di interesse conservazionistico;
- b) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo;
- c) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- c) in assenza di utilizzazione, ogni 5 anni effettuare una trinciatura o altro controllo meccanico della vegetazione dopo la fruttificazione, in particolare delle specie di interesse conservazionistico;
- d) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

##### **Art. 38**

*(Lande alpine boreali (4060))*

L'habitat si presenta come formazione stabile in stato di conservazione favorevole. Non sono necessarie misure di

conservazione specifiche. Qualora si verificano situazioni di forte espansione a danno di habitat a componente prevalentemente erbacea, sono da prevedere interventi di contenimento degli arbusti tramite il pascolamento.

#### **Art. 39**

*(Boscaglie subartiche di salix (4080))*

L'habitat si presenta come formazione stabile in stato di conservazione favorevole. Non sono necessarie misure di conservazione specifiche ma si fa riferimento a quelle previste agli articoli 19, 20, 21, per le acque correnti.

#### **Art. 40**

*(Bordure planiziali-montane (6430))*

L'habitat si presenta come formazione stabile in stato di conservazione favorevole. Non sono necessarie misure di conservazione specifiche.

#### **Art. 41**

*(Ambienti rupestri (8110, 8120, 8160, 8210, 8220, 8230, 8240))*

Divieti:

- a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
- b) attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l'arrampicata, la discesa (canyoning) o di vie ferrate in presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di rilevante interesse conservazionistico.

Prescrizioni:

- a) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
- b) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l'accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente.

## Capo II - Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

### Art. 42

(Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine (7150, 7210, 7220, 7230, 7110, 7120, 7140, 7240))

#### Divieti:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal Soggetto Gestore;
- b) svolgere attività turistico-ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
- c) modificare il regime della falda superficiale.

#### Prescrizioni:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal Piano di Gestione o autorizzati dal soggetto gestore secondo le seguenti specifiche:
  - o a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
  - o in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
  - o utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.);
- b) le aree umide di cui al presente articolo, ubicate in comprensori d'alpeggio, pascoli o altre aree ad uso agroforestale e pastorale devono essere individuate sul terreno tramite recinzioni (fisse o temporanee) ed esplicitamente escluse delle superfici pascolabili, anche in sede di capitolato del contratto di affitto.

#### Buone pratiche:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici con acqua raccolta a valle delle aree umide.

### Capo III - Ambienti delle acque correnti

#### **Art. 43**

*(Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3220, 3230, 3240, 3250, 3270)*

##### Divieti:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature;
- b) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifica autorizzazione disposta dal soggetto gestore;
- c) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- d) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;

##### Prescrizioni:

- a) mantenimento dei tratti fluviali e perifluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture;
- b) nuove captazioni, derivazioni idriche e rinnovi in accordo con quanto già previsto dalle misure di conservazione generali devono essere sottoposte a procedura di valutazione d'incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea se non previsto dal piano di gestione o autorizzato dal soggetto gestore.

##### Buone pratiche:

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) gestione dal demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perifluviali destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
- c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata in base a indicazioni previste nel piano di gestione;

## Capo IV - Ambienti agricoli

### **Art. 44**

*(Praterie da sfalcio dal piano basale al montano (subalpino) (6510-6520))*

#### Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente.

#### Prescrizioni:

- a) effettuare lo sfalcio dopo la fioritura delle graminacee (dopo la fruttificazione nel piano subalpino);
- b) effettuare concimazioni non superiori al fabbisogno della coltura, stimato sulla base di un Piano di Concimazione ai prelievi di foraggio, utilizzando solo concimi di origine zootecnica;
- c) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica

#### Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità sopra prescritte;
- b) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive.
- c) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa.
- d) Si consiglia di effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

## **TITOLO VI**

### **MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE**

#### Capo I - Specie vegetali

##### **Art. 45**

*(Misure di conservazione generali)*

Per tutte le specie floristiche in allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e autorizzate. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.

Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), anche con utilizzo di recinzioni.

##### **Art. 46**

*(Aquilegia alpina)*

Divieti:

- a) asportazione o rimaneggiamento della cotica erbosa;
- b) tagli boschivi in periodo primaverile estivo;
- c) apertura di sentieri e piste forestali;
- d) fruizione pubblica che causi eccessivo pedonamento, rischio di trasformazione habitat;
- e) pascolo antecedente alla fruttificazione.

Attività da promuovere e buone pratiche:

posa di cartellonistica volta a spiegare comportamenti da adottare (divieto raccolta, sosta, picnic, etc.) e relative motivazioni, in punti di peculiare presenza della specie e dove la fruizione turistica possa compromettere la conservazione.

##### **Art. 47**

*(Saxifraga valdensis e Saxifraga florulenta)*

Divieti:

- a) raccolta di semi, rosette o altro materiale di propagazione se non giustificato da studi autorizzati;
- b) pulizia di pareti ai fini di pratiche di arrampicata sportiva, attrezzatura vie ferrate, etc.

Attività da promuovere e buone pratiche:

- a) sorveglianza dei sentieri in aree di elevato afflusso turistico delle aree protette dove le stazioni siano facilmente accessibili;
- b) monitoraggio delle stazioni.

## Capo II - Specie animali

### **Art 48**

*(Salamandra lanzai)*

Prescrizioni:

- a) regolamentazione del traffico automobilistico su strade che attraversano ambienti abitati dalla specie, con divieto di transito notturno e con tempo piovoso o nebbioso (asfalto umido) tra giugno e agosto, fatta eccezione della strada provinciale di accesso a Pian del Re;
- b) cartografia delle aree con maggiore densità di salamandre e regolamentazione del pascolo per ridurre il rischio di calpestamento di esemplari nelle aree con densità maggiori.

Attività da promuovere e buone pratiche:

- a) sistemazione di segnaletica stradale e sentieristica per sensibilizzare gli automobilisti e gli escursionisti;
- b) delimitazione delle aree precluse al pascolo, con recinzioni elettrificate nel periodo di permanenza delle mandrie.

### **Art. 49**

*(Euplagia quadripunctaria (= Callimorpha))*

In base al suo status favorevole in Piemonte la specie non richiede nessuna misura di conservazione specifica.

### **Art. 50**

*(Parnassius apollo)*

In base al suo status di conservazione favorevole in Piemonte la specie, già protetta dalla Direttiva Habitat, non richiede alcuna misura di conservazione aggiuntiva.

### **Art. 51**

*(Brachipus blanchardi (specie endemica delle Alpi occidentali))*

Nei siti con presenza della specie endemica *Brachipus blanchardi* sono vietate le captazioni idriche e qualsiasi altra azione che possa comportare la variazione del regime idrico naturale o il prosciugamento.

## Allegato A - Principali tipologie ambientali

Ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE, delle esigenze ecologiche delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nelle ZSC regionali, sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano i Siti della Rete Natura 2000 regionali, con riferimento alle 13 tipologie ambientali di riferimento elencate nel D.M. 17/10/2007 e alle tipologie di riferimento elencate nel "Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000" del Ministero dell'Ambiente.

**Tab. 1 - Sinossi delle tipologie ambientali dei Siti Natura 2000 piemontesi.**

<b>Macro-tipologie regionali</b>	<b>Tipologie ambientali di riferimento per ZPS (D.M. 17/10/2007)</b>	<b>Tipologie ambientali di riferimento "Linee guida" ministeriali</b>	<b>Codici All. I Direttiva Habitat</b>
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambienti aperti alpini</li> <li>- Ambienti aperti delle montagne mediterranee</li> <li>- Ambienti steppici</li> <li>- ambienti misti mediterranei (p.p.)</li> <li>- Corridoi di migrazione (p.p.)</li> <li>- Valichi montani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vegetazione erbacea e arbustiva alpina</li> <li>- Praterie</li> <li>- Praterie terofitiche</li> <li>- Praterie umide</li> <li>- Ghiaioni</li> <li>- Rocce</li> </ul>	4030, 4060, 4080, 6110, 6150, 6170, 6210, 6230, 6410, 6430, 6510 (p.p.), 6520 (p.p.), 7240, 8110, 8120, 8130, 8210, 8220, 8230, 8240
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambienti forestali alpini</li> <li>- Ambienti forestali delle montagne mediterranee</li> <li>- ambienti misti mediterranei (p.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie</li> <li>- Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio</li> <li>- Faggete e boschi misti mesofili</li> <li>- Castagneti</li> <li>- Querceti mesofili</li> <li>- Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni</li> <li>- Vegetazione ripariale arborea (p.p.)</li> <li>- Cespuglieti temperati</li> </ul>	3240, 4070, 5130, 5210, 9110, 9120, 9130, 9140, 9150, 9160, 9180, 9210, 9260, 9410, 9420, 9430, 9540, 91E0 (p.p.), 91F0 (p.p.), 92A0
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone umide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sorgenti pietrificanti</li> <li>- Torbiere</li> </ul>	3110, 3130, 3140, 3150, 3160, 7110,

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento per ZPS (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento "Linee guida" ministeriali	Codici All. I Direttiva Habitat
		- Stagni e paludi - Laghi	7140, 7150, 7210, 7220, 7230;
Acque correnti	- Ambienti fluviali - Corridoi di migrazione (p.p.)	- Vegetazione ripariale arborea (p.p.) - Acque correnti - Acque correnti alpine	3220, 3230, 3240, 3250, 3260, 3270, 91E0 (p.p.), 91F0 (p.p.)
Ambienti agricoli	- Ambienti agricoli - Risaie	- Praterie (p.p.)	6510 (p.p.), 6520 (p.p.)
Altri ambienti		- Grotte - Ghiacciai	8310, 8340

Tabella 2 - Tipologie ambientali, di cui al titolo IV, nei Siti Natura 2000

Codice	Nome Sito	Macro-tipologia ambientale
IT1160058	Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè	Acque correnti - Ambienti forestali - Ambienti aperti - Ambienti agricoli - Acque ferme - Altri ambienti

ALLEGATO B - Schede quadro conoscitivo Siti  
Rete Natura 2000

Tab. 3 - Habitat e specie segnalati nei Siti Natura 2000 della Regione Piemonte alla data di redazione del presente provvedimento. Per le codifiche degli habitat vedi All. C Tab. 3; le lettere indicate nella colonna "Gruppo" significano: M = Mammiferi, A = Anfibi, F = Pesci, I = Invertebrati, B = Uccelli, R = Rettili, P = Piante.

TIPOLOGIA SITO	CODICE	NOME	HABITAT ALL. I	GRUPPO	SPECIE ALL. II D.H.	SPECIE ALL. I D.U.
SIC/Z PS	IT1160058	Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè	3220	I	Callimorpha quadripunctaria	Aegolius funereus
			3240	P	Asplenium adulterinum	Alectoris graeca saxatilis
			4060			Aquila chrysaetos
			4080			Circaetus gallicus
			6170			Dryocopus martius
			6230			Gypaetus barbatus
			6430			Lagopus mutus helveticus
			6520			Pyrrhocorax pyrrhocorax
			7230			Tetrao tetrix tetrix
			7240			Bubo bubo
			8110			
			8120			
			8210			
			8220			
			8230			
			8340			
			9420			

## ALLEGATO C - Elenchi habitat e specie

Elenco degli habitat inseriti nell'All. I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli All. II e IV della Direttiva Habitat, e delle specie di Uccelli elencati nell'All. I della Direttiva Uccelli e degli uccelli migratori presenti in Piemonte.

**Tabella 4 - Habitat Natura 2000 presenti in Piemonte**

CODICE Natura 2000	Denominazione Natura 2000
3110	Acque basse oligotrofiche
3130	Vegetazione annuale spondale delle acque ferme
3140	Acque calcaree con alghe del genere Chara
3150	Laghi e stagni eutrofici
3160	Laghi e stagni distrofici
3220	Greto dei torrenti alpini con vegetazione erbacea
3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos
3250	Fiumi mediterranei con Glaucium flavum
3260	Fossi e canali con vegetazione acquatica
3270	Fiumi con vegetazione dei banchi fangosi
4030	Brughiere di Baragge e Vauda
4060	Arbusteti alpini
4070*	Boscaglie di Pinus mugo ad Arctostaphylos uva-ursi
4080	Saliceti alpini d'altitudine
5110	Arbusteti pionieri xerofili di Buxus sempervirens
5130	Arbusteti di Juniperus communis
5210	Matorral arboreescenti di Juniperus spp.
6110*	Formazioni dei detriti calcarei dell'Alyso-Sedion albi
6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicee
6170	Praterie basifile alpine e subalpine
6210*	Praterie secche su calcare a Bromus erectus
6230*	Praterie acidofile a Nardus stricta ricche di specie
6410	Molinieti su suoli calcarei, argillosi o neutro-acidi
6430	Praterie umide di bordo ad alte erbe
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine
6520	Praterie montane da fieno
7140	Comunità di transizione tra cariceti e torbiere
7150	Vegetazione palustre a Rhynchospora
7210*	Paludi alcaline a Cladium mariscus
7220*	Formazioni igrofile di muschi calcarizzanti
7230	Torbiere basse alcaline
7240*	Formazioni pioniere del Caricion bicoloris-atrofuscusae
8110	Ghiaioni alpini silicei
8120	Ghiaioni alpini calcarei e di calcescisti
8130*	Ghiaioni xerofili calcarei e di calcescisti
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione rupicola

<b>CODICE Natura 2000</b>	<b>Denominazione Natura 2000</b>
8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione rupicola
8230	Rocce con vegetazione dell'alleanza Sedo-Scleranthion
8240*	Pavimenti calcarei
8310	Grotte non attrezzate
8340	Ghiacciai
9110	Faggete acidofile
9130	Faggete eutrofiche
9140	Faggete altimontane ad acero di monte e alte erbe (megaforbie)
9150	Faggete basifile mesoxerofile
9160	Quercocarpineti di pianura e dei rilievi collinari interni
9180*	Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio
91E0*	Boschi alluvionali di Ontano nero, Ontano bianco e Salice bianco (eventualmente con pioppi)
91F0	Boschi misti della pianura alluvionale
9210*	Faggete con Taxus e Ilex
9260	Boschi di castagno
92A0	Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
9340	Boscaglie di leccio
9410	Boschi montano-subalpini di abete rosso
9420	Boschi di larice e/o pino cembro
9430*	Boschi montano-subalpini di Pinus uncinata (*su substrati gessoso calcarei)
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
9560*	Foreste mediterranee endemiche di Juniperus spp.

**Tabella 5 - Corrispondenza fra Tipi forestali e Habitat Natura 2000**

<b>Categoria</b>	<b>Tipo forestale<sup>1</sup></b>	<b>Descrizione Tipo Forestale</b>	<b>Codice Natura 2000</b>	<b>Note</b>
Acero-tiglio-frassineti	AF40X	Acero-tiglio-frassineto di forra	9180*	
	AF60X	Tiliето di tiglio a grandi foglie		
Alneti planiziali collinarie montani	AN10X	Alneto di ontano nero	91E0*	
	AN20X	Alneto di ontano bianco		
Boscaglia	BS70X	Saliceto paludoso di <i>Salix cinerea</i>	91E0*	
	BS80E	Boscaglia rupestre pioniera var. a leccio	9340	
Castagneti	CA10X	Castagneto da frutto	9260	
	CA20X	Castagneto mesoneutrofilo a <i>Salvia glutinosa</i> delle Alpi		
	CA30X	Castagneto acidofilo a <i>Teucrium scorodonia</i> delle Alpi		
	CA40X	Castagneto acidofilo a <i>Physospermum cornubiense</i> dell'Appennino e dei rilievi collinari interni		
	CA50X	Castagneto neutrofilo dell'Appennino e dei rilievi collinari interni		
Faggete	FA10X	Faggeta appenninica a <i>Physospermum cornubiense</i>	9110	9210* se con tasso e/o agrifoglio
	FA20X	Faggeta eutrofica appenninica	9130	
	FA30X	Faggeta mesoxerofila	9150	
	FA40X	Faggeta eutrofica delle Alpi	9130	
	FA50X	Faggeta mesotrofica	9110 o 9130	
	FA60X	Faggeta oligotrofica	9110	
	FA70X	Faggeta altimontana a megaforbie	9140	
	FA80X	Faggeta basifila pioniera	9150	
Abetine	AB10X	Abetina eutrofica	9130	in presenza di faggio
	AB20X	Abetina mesotrofica mesalpica	9110	in presenza di faggio
			9410	in presenza di abete rosso
	AB30X	Abetina oligotrofica mesalpica	9110	in presenza di faggio
			9410	in presenza di abete rosso
	AB40X	Abetina altimontana a megaforbie	9140	in presenza di faggio
			9410	in presenza di abete rosso
AB50X	Abetina endalpica	9410	in presenza di abete rosso	

<sup>1</sup> Include tutti i sottotipi e varianti, salvo ove diversamente specificato.

Categoria	Tipo forestale <sup>1</sup>	Descrizione Tipo Forestale	Codice Natura 2000	Note
Lariceti e cembrete	LC10X	Lariceto pascolivo	9420	
	LC20X	Lariceto montano		
	LC30X	Lariceto mesoxerofilo subalpino		
	LC40X	Lariceto a megaforbie		
	LC50X	Larici-cembrete su rodoreto-vaccinieto		
	LC60X	Lariceto dei campi di massi		
	LC70X	Cembrete xero-acidofila		
	LC80X	Lariceto di greto		
Peccete	PE10X	Pecceta montana mesalpica	9410	
	PE30X	Pecceta montana endalpica		
	PE40X	Pecceta subalpina		
	PE50X	Pecceta mesoxerofila		
	PE70X	Pecceta a megaforbie		
Pinete di pino marittimo	PM10X	Pineta di pino marittimo	9540	
Pinete di pino montano	PN10X	Pineta di pino uncinato eretto	9430 o 9430*	(* solo sottotipi basifili)
	PN20X	Pineta di pino montano prostrato	9430 o 4070*	4070* in presenza di pino mugo 9430* sottotipi basifili
Querco-carpineti e Querceti di rovere	QC10X	Querco-carpineto della bassa pianura	9160 o 91F0	91F0 st. golenale e in presenza di ontano nero
	QC20X	Querco-carpineto d'alta pianura ad elevate precipitazioni	9160	
	QC30X	Querco-carpineto d'alta pianura a basse precipitazioni		
	QC40X	Querceto misto d'impluvio dei rilievi collinari interni		
	QC60X	Querco-carpineto mesoxerofilo del Monferrato e Colline del Po		
		QV20X	Querco-tiglieto	9180*
Saliceti e pioppeti ripari	SP10X	Saliceto arbustivo ripario	3230 o 3240	3230 in presenza di <i>Myricaria germanica</i>
	SP20X	Saliceto di salice bianco	91E0* o 92A0	92A0 se appenninico
	SP30X	Pioppeto di pioppo nero		
	SP40X	Pioppeto di pioppo bianco		
Arbusteti planiziali, collinari e montani	AS30X	Ginepreto di <i>Juniperus communis</i>	5130 o 5210	5210 in presenza di ginepri mediterranei
	AS60X	Arbusteto montano di <i>Buxus sempervirens</i>	5110	

**Tabella 6 - Specie animali e vegetali incluse negli allegati della Direttiva Habitat presenti in Piemonte**

gruppo	specie	prioritaria	Allegati D. H.
	INVERTERBRATI		
coleotteri	Bolbelasmus unicornis		II e IV
coleotteri	Carabus olympiae	*	II e IV
coleotteri	Osmoderma eremita	*	II e IV
coleotteri	Rosalia alpina	*	II e IV
coleotteri	Cerambyx cerdo		II e IV
coleotteri	Graphoderus bilineatus		II e IV
coleotteri	Lucanus cervus		II
coleotteri	Stephanopachys substriatus		II
lepidotteri	Callimorpha quadripunctaria	*	II
lepidotteri	Coenonympha oedippus		II e IV
lepidotteri	Erebia christi		II e IV
lepidotteri	Eriogaster catax		II e IV
lepidotteri	Euphydryas aurinia		II
lepidotteri	Hyles hippophaes		IV
lepidotteri	Hypodryas maturna		II e IV
lepidotteri	Lopinga achine		IV
lepidotteri	Lycaena dispar		II e IV
lepidotteri	Maculinea arion		IV
lepidotteri	Maculinea teleius		II e IV
lepidotteri	Papilio alexanor		IV
lepidotteri	Parnassius apollo		IV
lepidotteri	Parnassius mnemosyne		IV
lepidotteri	Proserpinus proserpina		IV
lepidotteri	Zerynthia polyxena		IV
malacostraci	Austropotamobius pallipes		II
molluschi	Anisus vorticulus		II e IV
molluschi	Vertigo angustior		II
molluschi	Vertigo moulinsiana		II
odonati	Coenagrion mercuriale		II
odonati	Gomphus flavipes		IV
odonati	Ophiogomphus cecilia		II e IV
odonati	Oxygastra curtisii		II e IV
odonati	Sympecma paedisca		IV
ortotteri	Saga pedo		IV

gruppo	specie	prioritari a	Allegati D. H.
	PESCI		
agnati	Lethenteron zanandreaei		II
osteitti	Acipenser naccarii	*	II e IV
osteitti	Alosa fallax		II
osteitti	Barbus meridionalis		II
osteitti	Barbus plebejus		II
osteitti	Chondrostoma genei		II
osteitti	Chondrostoma soetta		II
osteitti	Cobitis taenia		II
osteitti	Cottus gobio		II
osteitti	Leuciscus souffia		II
osteitti	Rutilus pigus		II
osteitti	Sabanejewia larvata		II
osteitti	Salmo marmoratus		II

gruppo	specie	prioritari a	Allegati D. H.
	ANFIBI		
anuri	Bufo viridis		IV
anuri	Hyla intermedia		IV
anuri	Hyla meridionalis		IV
anuri	Pelobates fuscus insubricus	*	II e IV
anuri	Rana dalmatina		IV
anuri	Rana italica		IV
anuri	Rana latastei		II e IV
anuri	Rana lessonae		IV
caudata	Salamandra lanzai		IV
caudata	Salamandrina terdigitata		II e IV
caudata	Speleomantes strinatii		II
caudata	Triturus carnifex		II e IV
	RETTILI		
chelonide	Emys orbicularis		II e IV
squamata	Coronella austriaca		IV
squamata	Hierophis viridi avus		IV
squamata	Lacerta agilis		IV
squamata	Lacerta bilineata		IV
squamata	Natrix tessellata		IV
squamata	Podarcis muralis		IV
squamata	Podarcis sicula		IV
squamata	Zamenis longissimus		IV

gruppo	specie	prioritari a	Allegati D. H.
	MAMMIFERI		
carnivori	Canis lupus	*	II e IV
roditori	Muscardinus avellanarius		IV
roditori	Hystrix cristata		IV
chiroterri	Barbastella barbastellus		II e IV
chiroterri	Eptesicus serotinus		IV
chiroterri	Eptesicus nilssonii		IV
chiroterri	Hypsugo savii		IV
chiroterri	Miniopterus schreibersi		II e IV
chiroterri	Myotis capaccinii		II e IV
chiroterri	Myotis daubentoni		IV
chiroterri	Myotis blythii		II e IV
chiroterri	Myotis myotis		II e IV
chiroterri	Myotis bechsteini		II e IV
chiroterri	Myotis emarginatus		II e IV
chiroterri	Myotis mystacinus		IV
chiroterri	Myotis nattereri		IV
chiroterri	Nyctalus leisleri		IV
chiroterri	Nyctalus noctula		IV
chiroterri	Pipistrellus kuhli		IV
chiroterri	Pipistrellus nathusii		IV
chiroterri	Pipistrellus pipistrellus		IV
chiroterri	Pipistrellus pygmaeus		IV
chiroterri	Plecotus austriacus		IV
chiroterri	Plecotus auritus		IV
chiroterri	Plecotus macrobullaris		IV
chiroterri	Rhinolophus ferrumequinum		II e IV
chiroterri	Rhinolophus hipposideros		II e IV
chiroterri	Tadarida teniotis		IV

gruppo	specie	prioritari a	Allegati D. H.
	PIANTE		
pteridofite	Asplenium adulterinum		II e IV
pteridofite	Isoetes malinverniana		II e IV
pteridofite	Marsilea quadrifolia		II e IV
angiosperme	Adenophora lilifolia		II e IV
angiosperme	Aquilegia alpina		IV
angiosperme	Aquilegia bertolonii		II e IV
angiosperme	Cypripedium calceolus		II e IV
angiosperme	Dracocephalum austriacum		II e IV
angiosperme	Eleocharis carniolica		II e IV
angiosperme	Eryngium alpinum		II e IV
angiosperme	Gentiana ligustica		II e IV
angiosperme	Gladiolus palustris		II e IV
angiosperme	Himantoglossum adriaticum		II e IV
angiosperme	Lindernia procumbens		IV
angiosperme	Saxifraga valdensis		IV
angiosperme	Saxifraga florulenta		II e IV
angiosperme	Spiranthes aestivalis		IV
angiosperme	Myosotis rehsteineri		II e IV

**Tabella 7 - Specie di uccelli incluse nell'All. I della Direttiva Uccelli segnalati in Piemonte**

Aegolius funereus	Ficedula albicollis
Alcedo atthis	Gavia arctica
Alectoris graeca saxatilis	Gavia stellata
Anthus campestris	Glaucidium passerinum
Aquila chrysaetos	Grus grus
Ardea purpurea	Gypaetus barbatus
Ardeola ralloides	Hieraaetus pennatus
Asio flammeus	Himantopus himantopus
Aythya nyroca	Ixobrychus minutus
Bonasa bonasia	Lagopus mutus helveticus
Botaurus stellaris	Lanius collurio
Bubo bubo	Lanius minor
Burhinus oedicnemus	Lullula arborea
Calandrella brachydactyla	Luscinia svecica
Caprimulgus europaeus	Milvus migrans
Charadrius morinellus	Milvus milvus
Chlidonias hybridus	Nycticorax nycticorax
Chlidonias niger	Pandion haliaetus
Ciconia ciconia	Pandion haliaëtus
Ciconia nigra	Perdix perdix
Circaetus gallicus	Pernis apivorus
Circaëtus gallicus	Phalacrocorax pygmeus
Circus aeruginosus	Philomachus pugnax
Circus cyaneus	Platalea leucorodia

Circus pygargus  
Crex crex  
Dryocopus martius  
Egretta alba  
Egretta garzetta  
Emberiza hortulana  
Falco columbarius  
Falco peregrinus  
Falco vespertinus

Porzana parva  
Pyrrhocorax pyrrhocorax  
Sterna hirundo  
Sylvia nisoria  
Tetrao tetrix tetrix  
Tringa glareola

## Allegato D - Elenchi specie alloctone invasive

### Specie Animali alloctone

	problematiche
Scoiattolo americano ( <i>Sciurus carolinensis</i> )	X
Gamberi d'acqua dolce alloctoni (tutte le specie)	X
Rana toro ( <i>Lithobates catesbeianus</i> )	X
Rane verdi alloctone ( <i>Rana</i> , o <i>Pelophylax</i> , <i>ridibunda</i> sensu lato)	X
Nutria ( <i>Myocastor coypus</i> )	X
Testuggini palustri (tutte le specie)	X
Molluschi ( <i>Corbicula fluvialis</i> , <i>Anodonta woodiana</i> , <i>Arion lusitanicum</i> )	
Specie ittiche alloctone	
Abramide ( <i>Abramis brama</i> )	
Aspio ( <i>Aspius aspius</i> )	
Barbo europeo ( <i>Barbus barbus</i> )	
Pesce rosso ( <i>Carassius auratus</i> )	
Carassio ( <i>Carassius carassius</i> )	
Carpa erbivora ( <i>Ctenopharyngodon idellus</i> )	
Cobite di stagno orientale o misgurno ( <i>Misgurnus anguillicaudatus</i> )	
Gambusia ( <i>Gambusia holbrooki</i> )	
Gobione europeo ( <i>Gobio gobio</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>G. benacensis</i> )	
Luccio europeo ( <i>Esox lucius</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>E. cisalpinus</i> )	
Persico sole ( <i>Lepomis gibbosus</i> )	
Persico trota ( <i>Micropterus salmoides</i> )	
Pesce gatto ( <i>Ictalurus melas</i> )	
Pseudorasbora ( <i>Pseudorasbora parva</i> )	
Rodeo amaro ( <i>Rhodeus sericeus</i> )	
Rutilo o gardon ( <i>Rutilus rutilus</i> )	
Salmerino di fonte ( <i>Salvelinus fontinalis</i> )	
Sandra o lucioperca ( <i>Stizostedion lucioperca</i> )	
Siluro ( <i>Silurus glanis</i> )	

## Specie vegetali alloctone

<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.
<i>Acer negundo</i> L.
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle
<i>Amaranthus deflexus</i> L.
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.
<i>Ambrosia coronopifolia</i> Torr. & A. Gray
<i>Ammannia coccinea</i> Rottb.
<i>Amorpha fruticosa</i> L.
<i>Artemisia annua</i> L.
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte
<i>Bidens frondosa</i> L.
<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.
<i>Buddleja davidii</i> Franch.
<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.
<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small
<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small
<i>Cyperus glomeratus</i> L.
<i>Cyperus microiria</i> Steud.
<i>Cyperus strigosus</i> L.
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn. subsp. <i>indica</i>
<i>Elodea canadensis</i> Michx.
<i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.
<i>Erigeron canadensis</i> L.
<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr.
<i>Fallopia sachalinensis</i> (F. Schmidt) Ronse Decr
<i>Galinsoga ciliata</i> (Raf.) S.F. Blake
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.
<i>Helianthus tuberosus</i> L.
<i>Heteranthera reniformis</i> Ruiz & Pav.
<i>Humulus japonicus</i> Siebold & Zucc.
<i>Impatiens balfourii</i> Hook. f.
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle
<i>Impatiens parviflora</i> DC.
<i>Lepidium virginicum</i> L.
<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell
<i>Matricaria discoidea</i> DC.
<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.
<i>Oenothera sesitensis</i> Soldano
<i>Oenothera suaveolens</i> Desf. ex Pers.
<i>Panicum capillare</i> L.
<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.
<i>Persicaria nepalensis</i> (Meisn.) H. Gross
<i>Phytolacca americana</i> L.
<i>Potentilla indica</i> (Jacks.) Th. Wolf
<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi
<i>Prunus serotina</i> Ehrh.
<i>Quercus rubra</i> L.
<i>Reynoutria x bohemica</i> Chrtek & Chrtková
<i>Robinia pseudacacia</i> L.

<i>Senecio inaequidens</i> DC.
<i>Sicyos angulatus</i> L.
<i>Solidago gigantea</i> Aiton subsp. <i>serotina</i> (Kuntze) McNeill
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.
<i>Spiraea japonica</i> L.
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.
<i>Veronica persica</i> Poir.
<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter
<b>Specie arboree alloctone</b>
<i>Acer saccharinum e simili</i>
<i>Paulownia tomentosa</i>
<i>Quercus palustris</i>
<i>Ulmus sibirica</i>
<i>Arundo donax</i>
<i>Lonicera japonica</i>

## Allegato E - Elenco specie forestali autoctone sporadiche

*Acer campestre*  
*Acer opulifolium*  
*Acer platanoides*  
***Acer pseudoplatanus***  
*Ulmus glabra*  
*Ulmus laevis*,  
*Ulmus minor*  
*Fraxinus excelsior*  
*Fraxinus oxyphyllus*  
*Prunus avium*,  
*Prunus padus*  
*Malus sylvestris*  
*Pyrus pyraister*  
*Taxus baccata*  
*Ilex aquifolium*  
*Sorbus torminalis*  
*Sorbus aucuparia*  
*Sorbus domestica*  
 ibridi di *Sorbus spp*  
*Tilia cordata*  
*Tilia platyphyllos*  
*Pinus sylvestris* in pianura e collina (sotto i 700 metri s.l.m.)  
*Fagus sylvatica* nei rilievi collinari (sotto i 700 metri s.l.m.)

## Allegato F - Individuazione delle particelle catastali interessate

Sono da considerarsi facenti parti della rete Natura 2000 le particelle completamente comprese nei poligoni di delimitazione dei siti. Inoltre, in virtù del principio di precauzione, si ritengono incidenti sul sito (e quindi da considerarsi ricadenti nel sito) le particelle il cui centroide ricade all'interno di una fascia di 10 metri per lato lungo il limite dei siti stessi.

Questo stesso metodo è adottato per la identificazione delle particelle catastali ricadenti in RN2000 nell'ambito dell'applicazione delle misure del PSR.

## **SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000**

Tra la Regione Piemonte, in persona del Dirigente responsabile del Settore Aree naturali protette Vincenzo Maria Molinari (omissis) domiciliato ai fini del presente atto in Torino, Via Nizza 18

e

l'Ente ..... soggetto gestore dell'area protetta ....., in persona del ....., nato a ..... il ....., domiciliato ai fini del presente atto in ....., Via.....

### **PREMESSA**

Visti le Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);

visto in particolare l'articolo 41 della legge regionale sopra richiamata, ove si prevede che la gestione delle aree della Rete Natura 2000, sentiti gli enti locali, può essere delegata a enti di gestione di aree protette limitrofe, comuni, comunità montane o province;

visto inoltre l'articolo 43, comma 3, della stessa l.r. 19/2009, ai sensi del quale per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000;

visto ancora l'art. 43 comma 14 della suddetta legge regionale, il quale ribadisce che per gli interventi ed i progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA, riguardanti le aree della Rete Natura 2000 affidate in gestione, l'autorità competente alla suddetta procedura acquisisce il parere del soggetto gestore;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. .... del ..... con la quale si è stabilito:

a) di delegare la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 individuati dalla Regione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, coincidenti totalmente o in parte con aree protette istituite con legge regionale, agli enti strumentali della Regione o agli enti locali già individuati dalla legge come soggetti gestori delle aree protette medesime, e i Siti provvisti di strumenti regolamentari per la loro gestione alle Amministrazioni locali competenti così come specificato nell'Allegato A, costituente parte integrante della medesima deliberazione;

b) di approvare lo schema della convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009;

c) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Aree naturali protette alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto b) in nome e per conto dell'Amministrazione regionale;

tutto ciò premesso,

la Regione Piemonte e l'Ente ..... soggetto gestore dell'area protetta ....., come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue.

## Art. 1

1. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni delegate con la deliberazione della Giunta regionale n. .... del ..... dalla Regione Piemonte (di seguito denominata Regione) all'Ente ....., in qualità di gestore dell'area protetta ..... (di seguito denominato Soggetto gestore) relative al Sito della Rete Natura 2000 ....., individuato con il codice IT..... ( di seguito denominato Sito).

2. Il Sito oggetto della presente convenzione è identificato, localizzato e descritto nelle componenti biologiche di habitat e specie e nella loro vulnerabilità nell'allegato "Formulario standard Natura 2000", il cui schema è stato approvato con Decisione della Commissione Europea n. 97/266/CE del 19/12/96 e trasmesso dalla Regione, compilato nelle sue parti, alla Commissione stessa ed allegato quale parte integrante alla presente convenzione.

3. Il formulario standard di cui al comma 2 può essere periodicamente aggiornato sulla base di verifiche e studi specifici.

4. Il Sito oggetto della presente convenzione è delimitato cartograficamente nella planimetria allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 176942 del 26 novembre 2007 e negli eventuali successivi aggiornamenti che la Giunta stessa adotterà in attuazione di richieste modificative della Commissione europea.

## Art. 2

1. Gli obiettivi da perseguire nella gestione del Sito sono la conservazione ed il miglioramento delle specie e degli habitat individuati nel Formulario standard di cui all'articolo 1 effettuando, anche in collaborazione con l'Agenzia per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), i monitoraggi periodici utili a valutare lo stato di conservazione del Sito ed adottando gli interventi ritenuti necessari sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione dell'area protetta o le azioni indirette suscettibili di favorire la buona conservazione del Sito.

2. Gli aggiornamenti sulle informazioni naturalistiche dovranno essere fatti confluire nelle Banche Dati Naturalistiche regionali, e dovranno essere trasmesse alla Regione le informazioni utili agli adempimenti di cui all'art. 17 della Direttiva 92/43/CEE.

3. La Regione, con successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 19/2009, definirà le misure di conservazione generali per i Siti Rete Natura 2000, cui dovrà adeguarsi il piano di gestione, da adottarsi da parte del Soggetto gestore ai fini della sua successiva approvazione da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 42 della citata legge regionale.

4. Nelle more della definizione di misure di conservazione di cui al comma 3, il Soggetto gestore è tenuto a garantire, per le ZPS l'applicazione delle misure di conservazione di cui al decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m. i..

## Art. 3

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto gestore è altresì delegato:

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA). Per l'espletamento dell'istruttoria nei procedimenti di Valutazione di incidenza il Soggetto gestore si avvale del supporto tecnico-scientifico

dell'ARPA come previsto dall'articolo 46 comma 1 della l.r. 19/2009. Gli esiti delle istruttorie di cui sopra dovranno essere trasmessi al Settore Aree naturali protette della Regione Piemonte;

- all'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, comma 5, e 49 comma 1 lettera b) della l.r.19/2009.

#### Art. 4

1. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire l'adempimento delle funzioni delegate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 19/2009, degli indirizzi nazionali in materia di Rete Natura 2000, nonché delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

2. Per l'espletamento delle funzioni delegate il Soggetto gestore si avvale di risorse finanziarie e di personale propri e di eventuali specifici trasferimenti straordinari.

#### Art. 5

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Titolo III della l.r. 19/2009.

#### Art. 6

1. La presente convenzione ha durata illimitata, salvo revoca della delega disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Torino, .....

Per la Regione Piemonte

Per l'Ente di gestione .....

*Il Dirigente responsabile del Settore Aree naturali protette*

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA GESTIONE DEL SITO DELLA RETE  
NATURA 2000 IT1110009 - “BOSCO DEL VAJ E BOSCO GRAND”**

Tra la Regione Piemonte, in persona del Dirigente responsabile del Settore Aree naturali protette Vincenzo Maria Molinari, (omissis) domiciliato ai fini del presente atto in Torino, Via Nizza 18

e

l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese, in qualità di gestore dell'area protetta Riserva naturale Bosco del Vaj in persona del ....., nato a ..... il ....., domiciliato ai fini del presente atto in ....., Via.....

**PREMESSA**

Visti le Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli” e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);

visto in particolare l'articolo 41 della legge regionale sopra richiamata, ove si prevede che la gestione delle aree della Rete Natura 2000, sentiti gli enti locali, può essere delegata a enti di gestione di aree protette limitrofe, comuni, comunità montane o province;

visto inoltre l'articolo 43, comma 3, della stessa l.r. 19/2009, ai sensi del quale per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000;

visto ancora l'art. 43 comma 14 della suddetta legge regionale, il quale ribadisce che per gli interventi ed i progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA, riguardanti le aree della Rete Natura 2000 affidate in gestione, l'autorità competente alla suddetta procedura acquisisce il parere del soggetto gestore;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. .... del ..... con la quale si è stabilito:

a) di delegare la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 individuati dalla Regione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, coincidenti totalmente o in parte con aree protette istituite con legge regionale, agli enti strumentali della Regione o agli enti locali già individuati dalla legge come soggetti gestori delle aree protette medesime, e i Siti provvisti di strumenti regolamentari per la loro gestione alle Amministrazioni locali competenti così come specificato nell'Allegato A, costituente parte integrante della medesima deliberazione;

b) di approvare lo schema della convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009;

c) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Aree naturali protette alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto b) in nome e per conto dell'Amministrazione regionale;

tutto ciò premesso,

la Regione Piemonte e l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese, soggetto gestore dell'area protetta Riserva naturale Bosco del Vaj come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue.

#### Art. 1

1. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni delegate con la deliberazione della Giunta regionale n. .... del ..... dalla Regione Piemonte (di seguito denominata Regione) all'Ente di gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese, in qualità di gestore dell'area protetta Riserva naturale Bosco del Vaj (di seguito denominato Soggetto gestore) relative al Sito della Rete Natura "Bosco del Vaj e Bosc Grand" , individuato con il codice IT1110009 ( di seguito denominato Sito).

2. Il Sito oggetto della presente convenzione è identificato, localizzato e descritto nelle componenti biologiche di habitat e specie e nella loro vulnerabilità nell'allegato "Formulario standard Natura 2000", il cui schema è stato approvato con Decisione della Commissione Europea n. 97/266/CE del 19/12/96 e trasmesso dalla Regione, compilato nelle sue parti, alla Commissione stessa ed allegato quale parte integrante alla presente convenzione.

3. Il formulario standard di cui al comma 2 può essere periodicamente aggiornato sulla base di verifiche e studi specifici.

4. Il Sito oggetto della presente convenzione è delimitato cartograficamente nella planimetria allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 176942 del 26 novembre 2007 e negli eventuali successivi aggiornamenti che la Giunta stessa adotterà in attuazione di richieste modificative della Commissione europea.

#### Art. 2

1. Gli obiettivi da perseguire nella gestione del Sito sono la conservazione ed il miglioramento delle specie e degli habitat individuati nel Formulario standard di cui all'articolo 1 effettuando, anche in collaborazione con l'Agenzia per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), i monitoraggi periodici utili a valutare lo stato di conservazione del Sito ed adottando gli interventi ritenuti necessari sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione dell'area protetta o le azioni indirette suscettibili di favorire la buona conservazione del Sito.

2. Gli aggiornamenti sulle informazioni naturalistiche dovranno essere fatti confluire nelle Banche Dati Naturalistiche regionali, e dovranno essere trasmesse alla Regione le informazioni utili agli adempimenti di cui all'art. 17 della Direttiva 92/43/CEE.

3. La Regione si impegna a trasmettere la proposta di Piano di Gestione del Sito per l'attivazione della prevista procedura di adozione da parte del Soggetto gestore, ai fini della sua successiva approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 19/2009.

4. La Regione, con successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 19/2009, definirà le misure di conservazione generali per i Siti rete natura 2000, cui dovrà adeguarsi il piano di gestione adottato dal Soggetto gestore ai sensi dell'articolo 42 della citata legge regionale.

4. Nelle more dell'approvazione del Piano di gestione e delle Misure di conservazione di cui ai commi 3 e 4, il Soggetto gestore è tenuto a garantire uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat che hanno motivato l'individuazione del sito, riportati nel formulario standard di cui all'art. 1 commi 2 e 3.

### Art. 3

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto gestore è altresì delegato:

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA). Per l'espletamento dell'istruttoria nei procedimenti di Valutazione di incidenza il Soggetto gestore si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA come previsto dall'articolo 46 comma 1 della l.r. 19/2009. Gli esiti delle istruttorie di cui sopra dovranno essere trasmessi al Settore Aree naturali protette della Regione Piemonte;
- all'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, comma 5, e 49 comma 1 lettera b) della l.r. 19/2009.

### Art. 4

1. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire l'adempimento delle funzioni delegate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 19/2009, degli indirizzi nazionali in materia di Rete Natura 2000, nonché delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

2. Per l'espletamento delle funzioni delegate il Soggetto gestore si avvale di risorse finanziarie e di personale propri e di eventuali specifici trasferimenti straordinari.

### Art. 5

1. Al fine di garantire il raccordo con le rappresentanze delle Amministrazioni Comunali competenti sul territorio del Sito, l'Ente di gestione istituisce un organo consultivo quale sede di confronto su aspetti generali inerenti la sua gestione. Tale organo è presieduto dal Presidente dell'Ente gestore e composto dai Sindaci dei Comuni di Casalborgone, Castagneto Po e Rivalba, si riunisce di norma almeno due volte l'anno e può essere convocato inoltre su richiesta di uno dei componenti. L'organo consultivo svolge una funzione propositiva con particolare riferimento alle fasi di adozione della proposta del Piano di gestione ed alla sua applicazione.

### Art. 6

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Titolo III della l.r. 19/2009.

### Art. 7

1. La presente convenzione ha durata illimitata, salvo revoca della delega disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Torino, .....

Per la Regione Piemonte

*Il Dirigente responsabile del Settore Aree  
naturali protette*

Per l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po  
e della Collina Torinese

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA GESTIONE DEL SITO DELLA RETE  
NATURA 2000 IT1110009 - “BOSCO DEL VAJ E BOSC GRAND”**

Tra la Regione Piemonte, in persona del Dirigente responsabile del Settore Aree naturali protette Vincenzo Maria Molinari, (omissis) domiciliato ai fini del presente atto in Torino, Via Nizza 18

e

l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese, in qualità di gestore dell'area protetta Riserva naturale Bosco del Vaj in persona del ....., nato a ..... il ....., domiciliato ai fini del presente atto in ....., Via.....

**PREMESSA**

Visti le Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli” e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);

visto in particolare l'articolo 41 della legge regionale sopra richiamata, ove si prevede che la gestione delle aree della Rete Natura 2000, sentiti gli enti locali, può essere delegata a enti di gestione di aree protette limitrofe, comuni, comunità montane o province;

visto inoltre l'articolo 43, comma 3, della stessa l.r. 19/2009, ai sensi del quale per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000;

visto ancora l'art. 43 comma 14 della suddetta legge regionale, il quale ribadisce che per gli interventi ed i progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA, riguardanti le aree della Rete Natura 2000 affidate in gestione, l'autorità competente alla suddetta procedura acquisisce il parere del soggetto gestore;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. .... del ..... con la quale si è stabilito:

a) di delegare la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 individuati dalla Regione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, coincidenti totalmente o in parte con aree protette istituite con legge regionale, agli enti strumentali della Regione o agli enti locali già individuati dalla legge come soggetti gestori delle aree protette medesime, e i Siti provvisti di strumenti regolamentari per la loro gestione alle Amministrazioni locali competenti così come specificato nell'Allegato A, costituente parte integrante della medesima deliberazione;

b) di approvare lo schema della convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009;

c) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Aree naturali protette alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto b) in nome e per conto dell'Amministrazione regionale;

tutto ciò premesso,

la Regione Piemonte e l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese, soggetto gestore dell'area protetta Riserva naturale Bosco del Vaj come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue.

#### Art. 1

1. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni delegate con la deliberazione della Giunta regionale n. .... del ..... dalla Regione Piemonte (di seguito denominata Regione) all'Ente di gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese, in qualità di gestore dell'area protetta Riserva naturale Bosco del Vaj (di seguito denominato Soggetto gestore) relative al Sito della Rete Natura "Bosco del Vaj e Bosc Grand" , individuato con il codice IT1110009 ( di seguito denominato Sito).

2. Il Sito oggetto della presente convenzione è identificato, localizzato e descritto nelle componenti biologiche di habitat e specie e nella loro vulnerabilità nell'allegato "Formulario standard Natura 2000", il cui schema è stato approvato con Decisione della Commissione Europea n. 97/266/CE del 19/12/96 e trasmesso dalla Regione, compilato nelle sue parti, alla Commissione stessa ed allegato quale parte integrante alla presente convenzione.

3. Il formulario standard di cui al comma 2 può essere periodicamente aggiornato sulla base di verifiche e studi specifici.

4. Il Sito oggetto della presente convenzione è delimitato cartograficamente nella planimetria allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 176942 del 26 novembre 2007 e negli eventuali successivi aggiornamenti che la Giunta stessa adotterà in attuazione di richieste modificative della Commissione europea.

#### Art. 2

1. Gli obiettivi da perseguire nella gestione del Sito sono la conservazione ed il miglioramento delle specie e degli habitat individuati nel Formulario standard di cui all'articolo 1 effettuando, anche in collaborazione con l'Agenzia per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), i monitoraggi periodici utili a valutare lo stato di conservazione del Sito ed adottando gli interventi ritenuti necessari sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione dell'area protetta o le azioni indirette suscettibili di favorire la buona conservazione del Sito.

2. Gli aggiornamenti sulle informazioni naturalistiche dovranno essere fatti confluire nelle Banche Dati Naturalistiche regionali, e dovranno essere trasmesse alla Regione le informazioni utili agli adempimenti di cui all'art. 17 della Direttiva 92/43/CEE.

3. La Regione si impegna a trasmettere la proposta di Piano di Gestione del Sito per l'attivazione della prevista procedura di adozione da parte del Soggetto gestore, ai fini della sua successiva approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 19/2009.

4. La Regione, con successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 19/2009, definirà le misure di conservazione generali per i Siti rete natura 2000, cui dovrà adeguarsi il piano di gestione adottato dal Soggetto gestore ai sensi dell'articolo 42 della citata legge regionale.

4. Nelle more dell'approvazione del Piano di gestione e delle Misure di conservazione di cui ai commi 3 e 4, il Soggetto gestore è tenuto a garantire uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat che hanno motivato l'individuazione del sito, riportati nel formulario standard di cui all'art. 1 commi 2 e 3.

### Art. 3

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto gestore è altresì delegato:

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA). Per l'espletamento dell'istruttoria nei procedimenti di Valutazione di incidenza il Soggetto gestore si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA come previsto dall'articolo 46 comma 1 della l.r. 19/2009. Gli esiti delle istruttorie di cui sopra dovranno essere trasmessi al Settore Aree naturali protette della Regione Piemonte;
- all'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, comma 5, e 49 comma 1 lettera b) della l.r. 19/2009.

### Art. 4

1. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire l'adempimento delle funzioni delegate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 19/2009, degli indirizzi nazionali in materia di Rete Natura 2000, nonché delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

2. Per l'espletamento delle funzioni delegate il Soggetto gestore si avvale di risorse finanziarie e di personale propri e di eventuali specifici trasferimenti straordinari.

### Art. 5

1. Al fine di garantire il raccordo con le rappresentanze delle Amministrazioni Comunali competenti sul territorio del Sito, l'Ente di gestione istituisce un organo consultivo quale sede di confronto su aspetti generali inerenti la sua gestione. Tale organo è presieduto dal Presidente dell'Ente gestore e composto dai Sindaci dei Comuni di Casalborgone, Castagneto Po e Rivalba, si riunisce di norma almeno due volte l'anno e può essere convocato inoltre su richiesta di uno dei componenti. L'organo consultivo svolge una funzione propositiva con particolare riferimento alle fasi di adozione della proposta del Piano di gestione ed alla sua applicazione.

### Art. 6

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Titolo III della l.r. 19/2009.

### Art. 7

1. La presente convenzione ha durata illimitata, salvo revoca della delega disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Torino, .....

Per la Regione Piemonte

*Il Dirigente responsabile del Settore Aree  
naturali protette*

Per l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po  
e della Collina Torinese

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA GESTIONE DEL SITO DELLA RETE  
NATURA 2000 - IT1160058 - "GRUPPO DEL MONVISO E BOSCO DELL'ALEVÈ"**

Tra la Regione Piemonte, in persona del Dirigente responsabile del Settore Aree naturali protette Vincenzo Maria Molinari, (omissis) domiciliato ai fini del presente atto in Torino, Via Nizza 18

e

l'Ente di gestione delle Aree protette del Po Cuneese, soggetto gestore dell'area protetta Riserva naturale di Pian del Re, in persona del ....., nato a ..... il ....., domiciliato ai fini del presente atto in ....., Via.....

**PREMESSA**

Visti le Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);

visto in particolare l'articolo 41 della legge regionale sopra richiamata, ove si prevede che la gestione delle aree della Rete Natura 2000, sentiti gli enti locali, può essere delegata a enti di gestione di aree protette limitrofe, comuni, comunità montane o province;

visto inoltre l'articolo 43, comma 3, della stessa l.r. 19/2009, ai sensi del quale per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000;

visto ancora l'art. 43 comma 14 della suddetta legge regionale, il quale ribadisce che per gli interventi ed i progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA, riguardanti le aree della Rete Natura 2000 affidate in gestione, l'autorità competente alla suddetta procedura acquisisce il parere del soggetto gestore;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. .... del ..... con la quale si è stabilito:

a) di delegare la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 individuati dalla Regione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, coincidenti totalmente o in parte con aree protette istituite con legge regionale, agli enti strumentali della Regione o agli enti locali già individuati dalla legge come soggetti gestori delle aree protette medesime, e i Siti provvisti di strumenti regolamentari per la loro gestione alle Amministrazioni locali competenti così come specificato nell'Allegato A, costituente parte integrante della medesima deliberazione;

b) di approvare lo schema della convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009;

c) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Aree naturali protette alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto b) in nome e per conto dell'Amministrazione regionale;

tutto ciò premesso,

la Regione Piemonte e l'Ente di gestione delle Aree protette del Po Cuneese, soggetto gestore dell'area protetta Riserva naturale di Pian del Re, come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue.

#### Art. 1

1. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni delegate con la deliberazione della Giunta regionale n. .... del ..... dalla Regione Piemonte (di seguito denominata Regione) all'Ente di gestione delle Aree protette del Po Cuneese, soggetto gestore dell'area protetta Riserva naturale di Pian del Re (di seguito denominato Soggetto gestore) relative al Sito della Rete Natura 2000 "Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè", individuato con il codice IT1160058 (di seguito denominato Sito).

2. Il Sito oggetto della presente convenzione è identificato, localizzato e descritto nelle componenti biologiche di habitat e specie e nella loro vulnerabilità nell'allegato "Formulario standard Natura 2000", il cui schema è stato approvato con Decisione della Commissione Europea n. 97/266/CE del 19/12/96 e trasmesso dalla Regione, compilato nelle sue parti, alla Commissione stessa ed allegato quale parte integrante alla presente convenzione.

3. Il formulario standard di cui al comma 2 può essere periodicamente aggiornato sulla base di verifiche e studi specifici.

4. Il Sito oggetto della presente convenzione è delimitato cartograficamente nella planimetria allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 176942 del 26 novembre 2007 e negli eventuali successivi aggiornamenti che la Giunta stessa adotterà in attuazione di richieste modificative della Commissione europea.

#### Art. 2

1. Gli obiettivi da perseguire nella gestione del Sito sono la conservazione ed il miglioramento delle specie e degli habitat individuati nel Formulario standard di cui all'articolo 1 effettuando, anche in collaborazione con l'Agenzia per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), i monitoraggi periodici utili a valutare lo stato di conservazione del Sito ed adottando gli interventi ritenuti necessari sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione dell'area protetta o le azioni indirette suscettibili di favorire la buona conservazione del Sito.

2. Gli aggiornamenti sulle informazioni naturalistiche dovranno essere fatti confluire nelle Banche Dati Naturalistiche regionali, e dovranno essere trasmesse alla Regione le informazioni utili agli adempimenti di cui all'art. 17 della Direttiva 92/43/CEE.

3. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire, per il Sito, l'applicazione delle misure di conservazione sito-specifiche allegate alla presente convenzione ed approvate dalla Giunta regionale con DGR.....del ....., in applicazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i., nelle more dell'approvazione del Piano di Gestione di cui all'articolo 42 della l.r. 19/2009.

#### Art. 3

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto gestore è altresì delegato:

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo

a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA). Per l'espletamento dell'istruttoria nei procedimenti di Valutazione di incidenza il Soggetto gestore si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA come previsto dall'articolo 46 comma 1 della l.r. 19/2009. Gli esiti delle istruttorie di cui sopra dovranno essere trasmessi al Settore Aree naturali protette della Regione Piemonte;

- all'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, comma 5, e 49 comma 1 lettera b) della l.r.19/2009.

#### Art. 4

1. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire l'adempimento delle funzioni delegate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 19/2009, degli indirizzi nazionali in materia di Rete Natura 2000, nonché delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

2. Per l'espletamento delle funzioni delegate il Soggetto gestore si avvale di risorse finanziarie e di personale propri e di eventuali specifici trasferimenti straordinari.

#### Art. 5

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Titolo III della l.r. 19/2009.

#### Art. 6

1. La presente convenzione ha durata illimitata, salvo revoca della delega disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Torino, .....

Per la Regione Piemonte

*Il Dirigente responsabile del Settore Aree  
naturali protette*

Per l'Ente di gestione delle Aree protette del Po  
Cuneese